



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

DELEGAZIONE PROVINCIALE LECCE

Viale Rossini, 22 - 73100 LECCE TEL- 0832 / 396007 – FAX 0832.312319
SITO INTERNET : www.Indpuglia.it/Delegazioni/LECCE - delegazionelecce.pugliaInd@pec.it – mail: cp.lecce@Ind.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 11 del 22 Agosto 2023

TERMINE ORDINATORIO CAMPIONATO DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA S.S. 2023 - 2024

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D.nella riunione dell'8 agosto 2023, preso atto delle difficoltà operative riscontrate nella registrazione e gestione dell'attività sul nuovo portale anagrafe, ha deliberato la **PROROGA DEI TERMINI DI ISCRIZIONE** dei suddetti campionati fissandolo al

01 SETTEMBRE 2023.

PER LE DOMANDE DI RIPESCAGGIO AL CAMPIONATO SUPERIORE, TALE TERMINE DEL 01 SETTEMBRE 2023 È DA CONSIDERARE PERENTORIO (COMPRESO PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE).

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

☎ Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it;
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 59/A DEL 4 AGOSTO 2023)

Il Consiglio Federale

- tenuto conto degli ulteriori approfondimenti effettuati dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 36/2021 e delle sue successive modifiche ed integrazioni;
- ravvisato opportuno, all'esito di detti approfondimenti, introdurre la figura dell'"apprendista in ambito professionistico" ed apportare alcune modifiche o integrazioni agli artt. 33, 39, 93, 94 bis, 94 ter, 94 quater, 94 quinquies, 94 sexies, 94 septies, 94 opties, 95, 99, 100, 101, 102, 103, 103 bis, 104, 114, 116, 117, 117 bis delle N.O.I.F.;
- ritenuto altresì opportuno, quanto alla modifica concernente il riconoscimento del premio di formazione tecnica anche nel caso di tesseramento con vincolo biennale del calciatore/calciatrice come "giovane di serie", di effettuare una verifica sull'applicazione della nuova norma al termine del periodo di tesseramento fissato al 30.09.2023, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di approvare la introduzione dell'art. 33 bis delle N.O.I.F. e le modifiche alle ulteriori disposizioni come da allegato A), con l'espresso impegno, quanto al riconoscimento del premio di formazione tecnica anche nel caso di tesseramento con vincolo biennale del calciatore/calciatrice come "giovane di serie", di effettuare una verifica sull'applicazione della nuova norma al termine del periodo di tesseramento fissato al 30.09.2023, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento.

In allegato al presente il testo integrale del Comunicato Ufficiale in oggetto.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 60/A DEL 4 AGOSTO 2023)

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 21/A del 28 luglio 2022;
- ritenuto opportuno modificare il numero massimo di calciatori inseribili nella distinta di gara di cui al punto II. rubricato "Calciatori Seconda Squadra" del Comunicato Ufficiale 216/A del 9 giugno 2023;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di modificare, il numero massimo di calciatori che le seconde squadre potranno inserire nella distinta di gara da 23 a 26.

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 66/A DEL 4 AGOSTO 2023)

Il Consiglio Federale

- preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di autorizzazione a designare il quarto ufficiale Arbitro in occasione delle gare della Coppa Italia Dilettanti Femminile, di quelle delle fasi finali nazionali della Coppa Italia Dilettanti Femminile Regionale e del Campionato Juniores Femminile Regionale organizzate dal Dipartimento Calcio Femminile della LND, relative alla stagione sportiva 2023/2024, con costi arbitrari a carico della Lega stessa;
- visto lo Statuto Federale

delibera

di autorizzare la designazione del quarto ufficiale Arbitro in occasione delle gare della Coppa Italia Dilettanti Femminile, di quelle delle fasi finali nazionali della Coppa Italia Dilettanti Femminile Regionale e del Campionato Juniores Femminile Regionale organizzate dal Dipartimento Calcio Femminile della LND, relative alla stagione sportiva 2023/2024, con costi arbitrari a carico della Lega Nazionale Dilettanti.

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 68/A DEL 4 AGOSTO 2023)

Il Consiglio Federale

- vista la proposta della Commissione Federale di Garanzia di adozione del nuovo Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di giustizia sportiva, delle relative sanzioni e della procedura per la loro irrogazione;
- visto l'art. 34, comma 3, lett. c) dello statuto federale

delibera

di approvare il nuovo Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di giustizia sportiva, delle relative sanzioni e della procedura per la loro irrogazione come da allegato sub A).

All A)

COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di giustizia sportiva, delle relative sanzioni e della procedura per la loro irrogazione

Art. 1

Composizione Commissione Federale di Garanzia

1. La Commissione Federale di Garanzia, ai sensi dell'art. 34, comma 2, dello Statuto Federale, è costituita dal Presidente e da quattro componenti.

2. È prevista la figura di un Vice Presidente nominato dal Consiglio Federale nell'ambito dei componenti stessi, che, in caso di assenza o impedimento del Presidente della Commissione ne svolga le relative funzioni.

3. La Commissione Federale di Garanzia assume, altresì, le funzioni di organo consultivo nell'ipotesi in cui il Presidente Federale, o su sua richiesta il Consiglio Federale, richiedano un parere, facoltativo e non vincolante, su singoli provvedimenti o su atti generali, anche al fine di verificare la conformità di tali atti ai principi dettati dallo Statuto del CONI, dallo Statuto della FIGC, e comunque ai principi che informano l'ordinamento sportivo. Ricevuta richiesta di parere, la Commissione Federale di Garanzia, in composizione collegiale con la partecipazione di almeno 3 componenti, si pronuncia entro 20 giorni.

Art. 2

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 34, comma 3, lettera d), dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, la responsabilità disciplinare dei componenti degli Organi di giustizia sportiva, le relative sanzioni nonché la procedura per la loro irrogazione.

2. Sono Organi di giustizia sportiva:

- a) la Corte federale di Appello;
- b) il Tribunale Federale;
- c) la Corte Sportiva di Appello;
- d) i Giudici Sportivi;
- e) la Procura Federale;
- f) gli altri organi specializzati previsti dai regolamenti federali.

3. La competenza disciplinare della Commissione Federale di Garanzia è riferita ai soli soggetti componenti gli Organi di giustizia sportiva di cui al comma precedente. Qualora nell'infrazione concorrano tesserati non appartenenti a Organi della giustizia sportiva, le relative posizioni sono stralciate e trattate secondo quanto stabilito dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 3

Doveri dei componenti degli Organi di giustizia sportiva

1. I componenti degli Organi della giustizia sportiva:

- a) debbono esercitare le funzioni loro attribuite nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza;
- b) non possono rilasciare dichiarazioni in ordine a fatti di possibile rilevanza ai fini della giustizia sportiva, né in ordine al merito, allo svolgimento o alla definizione di procedimenti davanti a organi della giustizia sportiva, anche se diversi da quello di appartenenza. I componenti di organi collegiali non possono dare notizie sulle opinioni che essi stessi o altri membri hanno espresso nel corso delle camere di consiglio;
- c) sono tenuti a comunicare prontamente al presidente o capo dell'organo di appartenenza ovvero al Presidente della Commissione Federale di Garanzia le cause originarie o sopravvenute di incompatibilità o di decadenza dall'incarico, previste dalla normativa federale;
- d) debbono astenersi dall'intrattenere con società affiliate o con loro dirigenti o tesserati o con altri soggetti rapporti che possano compromettere l'immagine di imparzialità dell'organo di giustizia.

2. Ai componenti degli Organi della giustizia sportiva si applicano le norme in materia di astensione e di ricusazione previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Essi devono dichiarare senza indugio al presidente o capo dell'organo di appartenenza la sussistenza di eventuali cause di astensione.

Art. 4

Illeciti disciplinari

1. I componenti degli Organi della giustizia sportiva incorrono in responsabilità disciplinare, oltre che per la violazione dei doveri di cui all'art. 3, in caso di condotta tale da compromettere il prestigio personale o della Federazione o dell'organo di appartenenza.

2. Costituiscono, altresì, motivo di responsabilità disciplinare la grave negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni, sia giudicanti che requirenti, e comunque il reiterato o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni stesse, anche delegate, nonché l'assenza ingiustificata, per tre volte consecutive, alle adunanze degli Organi giudicanti collegiali.

Art. 5

Sanzioni

1. I componenti degli organi di giustizia che si rendono responsabili della violazione delle norme federali e degli illeciti disciplinari previsti dal presente regolamento sono punibili con una delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

- a) ammonimento;

- b) censura;
- c) sospensione temporanea dalle funzioni fino a 18 mesi;
- d) destituzione dall'Organo di giustizia sportiva, in caso di violazione dei doveri di terzietà e di riservatezza, di reiterata assenza ingiustificata, di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, di gravi ragioni di opportunità.

Art. 6
Istruttoria

1. La Commissione Federale di Garanzia, su segnalazione del Presidente Federale, del Procuratore Federale, dei Presidenti degli organi di giustizia sportiva, dei tesserati, e in tutti i casi in cui ne ravvisi l'opportunità, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione, chiede senza indugio al Procuratore Federale di procedere alla necessaria attività istruttoria, dandone contestuale avviso al soggetto interessato.
2. In casi di estrema urgenza, il Presidente della Commissione Federale di Garanzia può promuovere l'istruttoria da parte della Procura Federale dandone informazione alla Commissione nella prima seduta utile.
3. Nel caso in cui il Procuratore federale proceda all'audizione del componente dell'Organo di giustizia sportiva, quest'ultimo può farsi assistere da persona di propria fiducia.

Art. 7
Esercizio dell'azione disciplinare

1. All'esito dell'attività istruttoria, il Procuratore federale, quando non proponga l'archiviazione, deferisce al giudizio della Commissione Federale di Garanzia il componente dell'Organo di giustizia sportiva ritenuto responsabile di violazioni disciplinari, formulando le relative incolpazioni.
2. Con il deferimento il Procuratore federale trasmette alla Commissione Federale di Garanzia gli atti compiuti e la documentazione acquisita durante l'attività istruttoria.
3. Il Procuratore federale comunica tempestivamente il deferimento all'incolpato.
4. Il Procuratore federale è tenuto a concludere l'istruttoria, con la comunicazione del deferimento o con la richiesta di archiviazione, entro quattro mesi dalla data della richiesta di cui all'art. 6, comma 1.

Art. 8
Procedimento disciplinare

1. Il Presidente della Commissione Federale di Garanzia, ricevuto il deferimento di cui all'art. 7 con la prova dell'avvenuta comunicazione, fissa la data dell'udienza di discussione. La Segreteria della Commissione Federale di Garanzia, senza indugio, comunica alle parti la data dell'udienza.
2. L'avviso di convocazione informa l'incolpato della facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti depositati presso la segreteria della Commissione Federale di Garanzia fino a 10 giorni prima della data fissata per l'udienza, e nei successivi cinque giorni ha facoltà di presentare memorie. L'incolpato può partecipare personalmente al giudizio esclusivamente con il ministero di un difensore.
3. Il Presidente della Commissione Federale di Garanzia può disporre la sospensione provvisoria dell'incolpato dall'esercizio delle funzioni per il periodo di durata del procedimento disciplinare.
4. Il procedimento disciplinare si estingue se non si conclude entro sei mesi dalla comunicazione del deferimento. Tale termine è sospeso in caso di rinvio dell'adunanza di discussione per legittimo impedimento dell'incolpato, per la durata dell'impedimento.

Art. 9
Conclusione del procedimento disciplinare

1. All'esito dell'adunanza di discussione, la Commissione Federale di Garanzia valutata la completezza dell'istruttoria, delibera sull'azione disciplinare, dichiarando esclusa la sussistenza dell'addebito ovvero irrogando una delle sanzioni di cui all'art. 5. La Commissione stabilisce la specie e la misura delle sanzioni

Comunicato Ufficiale n. 11 della Delegazione Provinciale LND di Lecce S.S. 2023/2024

tenendo conto della gravità dei fatti commessi, desunta dalla loro natura nonché dalle circostanze che li hanno accompagnati, e della eventuale recidiva.

2. La Commissione Federale di Garanzia decide con la presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

3. La motivazione della decisione è depositata nella segreteria della Commissione entro 20 giorni dalla deliberazione.

4. Le decisioni della Commissione Federale di Garanzia possono essere impugnate soltanto per revocazione o revisione, innanzi alla Commissione stessa.

Art. 10 Archiviazione

1. Il Procuratore federale, quando ritiene che la segnalazione di un fatto di eventuale rilievo disciplinare è manifestamente infondata ovvero quando gli accertamenti hanno avuto esito negativo, propone alla Commissione Federale di Garanzia motivata richiesta di archiviazione.

2. Con la richiesta di archiviazione il Procuratore federale trasmette alla Commissione Federale di Garanzia gli atti compiuti e la documentazione acquisita durante l'attività istruttoria.

3. Sulla richiesta di archiviazione la Commissione Federale di Garanzia può:

a) accogliere la richiesta di archiviazione;

b) chiedere l'espletamento di ulteriori accertamenti al Procuratore federale, il quale, all'esito, adotta il deferimento di cui all'art. 7 o formula nuova richiesta di archiviazione;

c) chiedere al Procuratore federale di formulare l'incolpazione a carico del componente dell'Organo di giustizia sportiva; in tal caso, il deferimento e il relativo procedimento sono disciplinati dagli artt. 7 e seguenti.

4. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma precedente, il termine previsto dall'art. 7, comma 4, è prorogato di due mesi.

Art. 11 Comunicazioni

1. Il provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare è comunicato all'interessato, al Presidente federale, al Presidente dell'Organo di giustizia sportiva di appartenenza e al Procuratore federale.

2. Copia del provvedimento rimane custodita agli atti della Segreteria della Commissione Federale di Garanzia.

Art. 12 Norma finale

1. Il Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di Giustizia Sportiva, delle relative sanzioni e della procedura per la loro irrogazione, emanato dalla F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale 110/A del 26 maggio 2008 è abrogato.

1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 70 DEL 7 AGOSTO 2023)

Ad integrazione dell'Allegato A) al Comunicato Ufficiale n. 58/A del 4 agosto 2023, si pubblica la modulistica completa comprensiva del modulo "INFORMAZIONI IMPIANTO SPORTIVO".

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 14 LUGLIO 2023)

Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione a Licenza D (d'ora innanzi solo Corso) che avrà luogo a Lecce dal 25/09/2023 al 21/12/2023.

1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione al Comitato Regionale Puglia.

2. Il Corso, riservato ai residenti della regione Puglia, si svolgerà a Lecce, secondo il seguente calendario:

- dal 25 al 30 settembre;
- dal 09 al 14 ottobre;
- dal 23 al 28 ottobre;
- dal 06 all'11 novembre;
- dal 20 al 25 novembre;
- dal 04 al 09 dicembre;

gli esami si terranno dal 19 al 21 dicembre 2023.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì (18:00-20:00; 20:30-22:30) e il sabato (8:30-10:30; 11:00-13:00) con l'obbligo di frequentare le attività didattiche.

Il programma dettagliato delle lezioni sarà comunicato il primo giorno del Corso.

Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l'esclusione dagli esami finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che deciderà a suo insindacabile giudizio. È fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, allievi provenienti da Corsi precedenti che abbiano accumulato ore di assenze oltre il limite consentito. Una volta effettuato il recupero delle ore (che deve avvenire entro due stagioni sportive) potranno essere ammessi agli esami finali. Qualora invece il numero di ore di assenza superi le 40 il corsista dovrà frequentare nuovamente tutto il Corso.

3. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in 40 allievi, oltre a 4 posti riservati a candidate in graduatoria posizionate oltre il quarantesimo posto.

4. La domanda di ammissione dovrà essere compilata attraverso il seguente link <https://mycorsi.it> entro il 07/09/2023.

Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza. Chi svolgerà il Corso non potrà nella stessa sessione frequentare un altro Corso organizzato dal Settore Tecnico.

5. La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un candidato/a dalla stessa indicato purché in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 del presente bando.

6. Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., ha la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un allievo a cui il Comitato Regionale della L.N.D. abbia deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative Juniores per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L'allievo abilitato allenatore avrà la possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra indicate.

7. È fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, allievi di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. dalla federazione di appartenenza, nel rispetto

di accordi di collaborazione tecnica in essere. Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni estere, che siano stati abilitati "Licenza D", saranno iscritti nell'albo del Settore Tecnico.

8. È fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, in sovrannumero, soggetti con disabilità motoria.

La documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari deve essere anticipata per e-mail alla Sezione Medica del Settore Tecnico F.I.G.C. (sezionemedica.cov@figc.it) allegando l'attestazione di riconoscimento della condizione di disabilità (L.104/92), nonché il certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica. Per la natura stessa dello specifico ruolo e per l'organizzazione del Corso stesso, non saranno esaminate disabilità di tipo sensoriale o intellettivo.

9. È fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad almeno una fase finale dei Campionati d'Europa o dei Campionati del Mondo per Nazionali A con la Rappresentativa Italiana.

10. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di annullare il Corso se il numero degli allievi partecipanti risulterà inferiore a 25 unità.

11. Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenti come al punto 2 del presente bando. Per i calciatori professionisti e dilettanti (partecipanti a campionati nazionali e regionali), la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono tesserati. Il Settore Tecnico si riserva comunque la possibilità di autorizzare la partecipazione al Corso ai cittadini italiani residenti all'estero previa presentazione di copia della certificazione dell'iscrizione all'AIRE, a tutti coloro che abbiano la doppia cittadinanza e residenza all'estero e a tutti coloro che per accertati motivi di lavoro o di studio (previa presentazione di copia del contratto di lavoro o di certificazione dell'università o di altro ente formatore), abbiano il solo domicilio giuridicamente eletto di cui al punto 2;

b) età minima 23 anni, compiuti alla data di scadenza della domanda;

c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso;

d) conoscenza della lingua italiana che potrà essere verificata tramite un colloquio.

12. In caso di squalifica:

a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 2022/23 ed in quella in corso, siano stati squalificati o abbiano patteggiato una squalifica per un periodo superiore a 90 giorni o comunque superiore a tre mesi; non potranno essere ammessi al Corso, altresì, i candidati che nella stagione sportiva 2022/23 ed in quella in corso, siano stati squalificati o abbiano patteggiato una squalifica per aver svolto mansioni riservate a Tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico;

b) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della F.I.G.C. divenuto definitivo; potranno partecipare al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica;

c) saranno, altresì, esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni o comunque superiore a tre mesi.

13. Gli interessati dovranno compilare la domanda prendendo visione dei punteggi riportati sull'allegato A del presente bando, nonché l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679.

14. Un'apposita Commissione deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i titoli.

15. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati all'apposita Commissione composta da:

- a) il Presidente del Comitato Regionale della L.N.D. o un suo delegato;
- b) un Delegato del Settore Tecnico della F.I.G.C.;
- c) il Presidente dell'A.I.A.C. o un suo delegato.

16. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui all'allegato A, anche per quanto riguarda i quattro posti riservati alle candidate che presenteranno domanda.

17. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.

18. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età.

19. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà essere comunicata attraverso il proprio profilo sul sito <https://mycorsi.it>.

20. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, la graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso sarà pubblicata sul sito <https://mycorsi.it>. Eventuali contestazioni andranno inoltrate via e-mail a g.gialluisi@lnd.it non oltre tre giorni dalla data della prima pubblicazione.

21. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di € 662,00, comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a € 30,00.

22. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.

23. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso la sede dell'A.I.A.C. o presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti o scaricarlo dai siti internet: <https://www.figc.it/it/tecnici/>.

24. Il Corso per l'abilitazione a Licenza D si concluderà con un esame finale. Per il conseguimento del diploma sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie d'esame. In alternativa alla bocciatura, la commissione composta dai docenti di tutte le materie aventi diritto di giudizio, in caso di insufficienza in una o più materie, potrà decidere a suo insindacabile giudizio di far sostenere un esame di riparazione.

25. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate.

26. Per ogni informazione inerente le graduatorie, gli aspetti logistici ed organizzativi del Corso contattare il Comitato Regionale, indirizzo e-mail g.gialluisi@lnd.it.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale è disponibile la documentazione necessaria per presentare la domanda di ammissione al Corso per l'abilitazione a Licenza D entro i termini stabiliti.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 94 DEL 7 AGOSTO 2023)

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. MODALITÀ DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI

La L.N.D., di intesa con la Generali Italia S.p.A., anche per la stagione sportiva 2023-2024 conferma le coperture assicurative relative alla tutela infortuni e responsabilità civile a favore delle Società Sportive e dei tesserati della Lega.

Di seguito si riportano le indicazioni per la procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti e partecipanti a competizioni dilettantistiche.

Dal 1° luglio 2023 la denuncia di sinistro, trasmessa dall'assicurato o da chi ne fa le veci ed eventuali aventi causa, potrà essere effettuata attraverso la piattaforma gestione sinistri eClaim accessibile a questo dominio:

www.eclaim.cloud

Sarà possibile accedere alla piattaforma eClaim anche dal portale web della Lega Nazionale Dilettanti all'indirizzo internet www.lnd.it/servizi/assicurazioni.

La procedura di denuncia on-line, innovativa e di facile gestione, consente di firmare digitalmente la denuncia sinistro assicurando l'immediata presa in consegna e lavorazione dell'infortunio.

Si ricorda, inoltre, che nella pagina web <https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni> sono disponibili la sintesi della polizza e la Dichiarazione Assicurativa RCT, documento utile per dimostrare alle Amministrazioni Comunali di avere attiva la garanzia di responsabilità civile terzi e prestatori d'opera.

La denuncia di sinistro deve essere effettuata, con termine ordinario, entro 30 giorni dalla data dell'infortunio; nel caso di infortunio mortale, invece, la denuncia dovrà essere effettuata entro i 15 giorni successivi al decesso, a mezzo raccomandata A/R da trasmettere al seguente indirizzo: Private Broking Srl, Via Vincenzo Monti, 11 – 20123 MILANO.

CONTACT CENTER

Sono attivi due numeri verdi e un numero di rete fissa a disposizione dei tesserati LND.

800 959 368 (per chiamate da rete fissa)
02-50033122 (per chiamate da rete mobile)

(il numero verde e il numero di rete fissa su indicati si occupano dei sinistri accaduti dal 1° luglio 2023)

A questi numeri risponderanno gli operatori di eClaim che forniranno informazioni e assistenza sulle pratiche assicurative relative ai sinistri accaduti a partire dal 1° luglio 2023.

800 137 060

Comunicato Ufficiale n. 11 della Delegazione Provinciale LND di Lecce S.S. 2023/2024

(il numero verde su indicato si occupa dei sinistri accaduti entro il 30 giugno 2023)

A questo numero risponderanno gli operatori di AON che forniranno informazioni e assistenza sulle pratiche assicurative relative ai sinistri accaduti fino al 30 giugno 2023.

ATTENZIONE: PER I SINISTRI ACCADUTI ENTRO IL 30 GIUGNO 2023

Si ricorda agli utenti che i sinistri accaduti e/o denunciati fino al 30 giugno 2023 devono essere gestiti attraverso il portale One care all'indirizzo web <https://www.onecare.aon.it/>

Si precisa che i tesserati del Settore Giovanile e Scolastico (e cioè i ragazzi di età inferiore ai 14 anni o quelli di età compresa tra 14 e 16 con tesseramento annuale) non rientrano nella copertura della polizza L.N.D., bensì in quella FIGC.

Anche questi tesserati utilizzano la piattaforma eClaim per la denuncia sinistro optando però per il portale FIGC.

SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA LND

È sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche contrattuali, per i temi concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti e per l'assistenza alle Società sportive sui temi assicurativi.

Il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non dalla Generali Italia S.p.A., pertanto:

1 – IL SERVIZIO DI CONSULENZA NON PUO' DARE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DELLE PRATICHE e non liquida i sinistri. Per tale operazione è necessario contattare il numero verde di riferimento;

2 – IL SERVIZIO NON OPERA PER I TESSERATI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.

Il servizio di consulenza (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sopra riportati) è attivo dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.

IMPORTI PREMI ASSICURATIVI

Il premio pro-capite per la stagione sportiva 2023-2024 è pari ad euro 24,00 per gli assicurati delle categorie Calciatori/Calciatrici (Calcio a 11), Giocatori/Giocatrici (Calcio a 5) e Tecnici delle Società della L.N.D.

Nell'ambito del doppio tesseramento per calciatori e calciatrici del Calcio a 11 e per giocatori e giocatrici del Calcio a 5, detto premio – pari ad euro 24,00 – viene corrisposto in misura unica e non doppia.

Per quanto attiene i "Dirigenti" tesserati con le Società della L.N.D., di seguito si rendono noti gli importi dei premi relativi alla copertura assicurativa L.N.D. – Generali Italia S.p.A. per la stagione sportiva 2023/2024:

- ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Serie D ed ai Campionati di Serie C del Dipartimento Calcio Femminile e dei Campionati Nazionali di Serie A, A/2 Elite, A2 e B maschili e di Serie A e B femminili della Divisione Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad euro 180,00;
- ogni singola Società partecipante al campionato di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad euro 130,00;
- ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati organizzati dalla L.N.D., ad eccezione dell'attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario pari ad euro 90,00.

Per quanto attiene alla categoria Dirigenti delle Società della L.N.D. il premio per la stagione sportiva 2023/2024 è di euro 5,00. Ai Dirigenti Ufficiali sono applicate le medesime coperture assicurative previste per i calciatori.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale), stagione sportiva 2023/2024.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 15 Giugno 2023, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del 23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2023/2024, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2003 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2004 IN POI.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2003 e 1° Gennaio 2004.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, TERZA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA

NESSUN OBBLIGO DI IMPIEGO DI GIOVANI CALCIATORI

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA	1	2003	1	2004
PROMOZIONE	1	2003	1	2004
COPPA ITALIA (Fase Regionale)	1	2003	1	2004

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 15 Giugno 2023, ha deliberato l'impiego dei calciatori fuori quota come segue:

Alle gare del Campionato Regionale "Juniores - Under 19" e delle Finali Regionali possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2005 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di 3 (tre) calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2004 in poi.

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL COMITATO REGIONALE PUGLIA – L.N.D. – STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Si riportano di seguito le date, gli importi relativi alle tasse iscrizione, quelli relativi all'acconto spese di funzionamento ed alcune utili informazioni sul periodo e sulle modalità di presentazione delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2023/2024.

Inoltre si comunica che gli estratti conto emessi dalla segreteria federale e quelli emessi da questo Comitato Regionale saranno consultabili dalle società nell' "area società"

PROCEDURA ISCRIZIONI

- **Richiedere l'iscrizione** al campionato di competenza o eventualmente selezionarlo da "aggiungi Campionato"
- Procedere alla **compilazione**, confermando o modificando il campo di gioco ed inserire eventuali desiderata;
- Selezionare modalità di pagamento **portafoglio iscrizioni** (le alternative erano valide fino alla dematerializzazione);
- **Rendere definitivo il documento:**
- Cliccare su **stampa CON FIRMA ELETTRONICA** e stampare;
- Completare con timbri e firme ove necessario (attenzione rigo accanto al nome)
- Tornare a **MENU ISCRIZIONI>RIEPILOGO COSTI > CLICCARE SU SCADENZIARIO** per ottenere il calcolo automatico della **PRIMA RATA**.
- Procedere con una richiesta di **ricarica del Portafoglio ISCRIZIONI** pari all'importo risultante nello scadenziario o totale riepilogo costi ed eseguire il versamento a mezzo **Bonifico Bancario IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795** o Carta di Credito
- Una volta che la ricarica sarà convalidata (pallino verde 1-2 giorni da data bonifico, si sconsiglia MAV per tempistiche imprevedibili) il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante nel riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – **pagamento documenti iscrizione da portafoglio** – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo e **confermare pagamento**).

La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni, dal riepilogo costi fino a tutti gli allegati di cui si è creato il box, dovrà essere **stampata e regolarmente controfirmata** in tutti gli spazi previsti

La documentazione dovrà quindi essere **scannerizzata**, ciascun foglio caricato nell'apposito box nominale, **firmata tramite firma digitale**, quindi risulterà trasmessa.

Per eventuali problematiche le Delegazioni Provinciali e la Segreteria del Comitato Regionale sono a disposizione per l'ausilio necessario.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai Campionati regionali e provinciali:

- a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
- c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
 - Tassa associativa alla L.N.D.;
 - Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
 - Assicurazione tesserati;
 - Acconto spese per attività regionale e organizzazione.

Entro il termine ultimo (perentorio) dell'iscrizione ai Campionati dovranno essere saldate tutte le pendenze relative alla Stagione Sportiva 2022/2023, nonché l'importo della tassa associativa alla L.N.D. e l'importo del diritto di iscrizione

Per quanto riguarda le ultime due voci (assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e organizzazione), si fa presente che **il Comitato Regionale Puglia ha previsto delle rateizzazioni nei pagamenti, fermo restando che, all'atto dell'iscrizione, le relative somme dovranno essere versate in misura non inferiore al 30 % di quanto dovuto**
In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle Società secondo i seguenti termini e modalità e, comunque, non oltre il 15 dicembre.

Prima rata: 100% Tassa associativa alla L.N.D. e Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza e 30 % spese di assicurazione dei tesserati e all'acconto spese per l'attività e l'organizzazione entro il termine perentorio fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Seconda rata: Entro il 15 ottobre 2023 dovrà essere saldato il **50%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione dei tesserati e all'acconto spese per l'attività e l'organizzazione

Terza rata: Entro il 15 dicembre 2023 dovrà essere saldato il **20%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione dei tesserati e al c.d. "acconto spese" per l'attività e l'organizzazione.

Il versamento degli importi di cui **al punto b)**, relativo a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2022/2023, **non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il termine ultimo perentorio fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza.**

Il mancato versamento delle somme, nella misura non inferiore al 30% di quanto dovuto entro il termine perentorio fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società al Campionato stesso.

Al fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario confermare – a **pena di decadenza** – la domanda di ammissione al Campionato di competenza entro il termine

ordinatorio fissato.

Alla data di scadenza, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all'iscrizione al Campionato di competenza, avranno la possibilità di **regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio successivamente pubblicato.**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai Campionati della stagione sportiva 2023/2024 nel corso di una riunione all'uopo convocata.

Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo Comitato Regionale la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla documentazione richiesta, al fine di poter ottenere la password necessaria agli adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati.

➤ Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la non ricevibilità delle domande stesse:

1. RICEVUTA PAGAMENTO ISCRIZIONI DA PORTAFOGLIO:

Gli importi devono essere comprensivi di quanto dovuto per l'iscrizione al campionato o ai campionati ai quali si intende partecipare secondo lo **SCADENZIARIO** presente nel portale.

2. CAMPO DI GIUOCO, DISPONIBILITÀ

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è **necessario** che per l'impianto sportivo, **oltre alla omologazione da parte del Comitato Regionale**, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza **ovvero dall'Ente proprietario dell'impianto**, come da modello allegato che sarà a disposizione delle Società in forma telematica, l'attestato di completa idoneità - sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza che sull'agibilità - del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo

Si invitano pertanto le Società che, qualora in sede d'iscrizione della prima squadra dovessero indicare un campo di giuoco sito in un comune dove non hanno la propria sede sociale, ad inoltrare al Comitato Regionale Puglia domanda di deroga per la stagione sportiva 2023/2024.

La medesima domanda deve essere allegata al modulo d'iscrizione al campionato in questione.

Desiderata Società: eventuali desiderata delle Società saranno riportate sull'apposito modulo, da inviare al Comitato unitamente alla domanda di iscrizione. Il C.R.P., nella compilazione del calendario delle gare, cercherà di soddisfare, nei limiti del possibile, le richieste pervenute. In caso di mancata compilazione delle "Desiderata", il Comitato riterrà che la Società non ha alcuna richiesta e/o particolare segnalazione da fare.

COMITATO REGIONALE PUGLIA
QUOTE D'ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI STAGIONE
2023/2024
APERTURA ISCRIZIONI 15 LUGLIO 2023

Si riportano di seguito le invariate quote relative alle iscrizioni che potranno essere versate IN TRE RATE (1[^] RATA, 15 OTTOBRE, 15 DICEMBRE) con le modalità precedentemente indicate.

CAMPIONATO	Quota associat LND	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizzative	TERMINE ORDINATORIO 1 [^] RATA	TERMINE PERENTORIO
ECCELLENZA	300,00	2.500,00	130,00	2.600,00	27/07/2023	4/8/2023
PROMOZIONE	300,00	1.900,00	130,00	2.100,00	27/07/2023	4/8/2023
1^a CATEGORIA	300,00	1.400,00	130,00	1.800,00	01/09/2023	
2^a CATEGORIA	300,00	950,00	90,00	1.300,00	01/09/2023	
3 ^a CATEGORIA	300,00	660,00	90,00	800,00	15/09/2023	
REG. LE JUNIORES UNDER 19		800,00		900,00	05/09/2023	
ATTIVITA' AMATORI		375,00		1.400,00	30/09/2023	
ATTIVITA' CALCIO A 5	Quota associat LND	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizzative	TERMINE ORDINATORIO	
REG.LE C/5 C/1	300,00	800,00	90,00	1.000,00	27/07/2023	4/8/2023
REG.LE C/5 C/2	300,00	525,00	90,00	800,00	05/09/2023	
UNDER 21 C/5 MASCHILE/FEMM	300,00	275,00	90,00	600,00	05/09/2023	
UNDER 19 C/5 MASCHILE/FEMM	300,00	275,00	90,00	600,00	05/09/2023	
REG.LE C/5 FEMM.	300,00	525,00	90,00	800,00	05/09/2023	
ATTIVITA' FEMMINILE	Quota associat LND	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizzative	TERMINE ORDINATORIO	
ECCELLENZA FEMMINILE	300,00	750,00	90,00	900,00	10/09/2023	
JUNIORES FEMMINILE		300,00		300,00	10/09/2023	

AFFILIAZIONI 2022/2023 E CAMBI STATUS DA SGS A LND

CAMPIONATO	Quota associati LND	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizzative E ASSICURATIVE	TERMINE ORDINATORIO
3 ^a CATEGORIA NUOVE AFF. /cambi status da SGS	300,00	Gratuiti	90,00	1.800,00	15/09/2023
REG. LE JUNIORES UNDER 19 PURO NUOVE AFF. /cambi status da SGS	300,00	800,00	90,00	1.800,00	05/09/2023
ATTIVITA' CALCIO A 5	Quota associati LND	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizzative E ASSICURATIVE	TERMINE ORDINATORIO
REG. LE C/5 C/2 NUOVE AFF. cambi status da SGS	300,00	525,00	90,00	1.600,00	05/09/2023
PROV. LE C/5 SERIE D NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	05/09/2023
REG. LE C/5 FEMM. NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.350,00	05/09/2023
UNDER 19 C/5 MASCHILE/FEMM NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS	300,00	275,00	90,00	1.200,00	05/09/2022
UNDER 21 C/5 MASCHILE/FEMM NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS	300,00	275,00	90,00	1.200,00	05/09/2023
PROV. LE C/5 FEMM. SERIE D NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	05/09/2023
ATTIVITA' CALCIO FEMM. Nuove affiliazioni	Contingente associato	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizzative E ASSICURATIVE	TERMINE ORDINATORIO
ECCELLENZA FEMMINILE	300,00	Gratuiti	90,00	1.800,00	10/09/2023

Domande di ammissione per completamento Organico dei Campionati indetti dal Comitato Regionale Puglia per società non aventi diritto.

Le Società che intendono presentare domanda di ammissione al campionato superiore devono inviare l'apposito modello di **ripescaggio** disponibile sul sito ed in allegato al presente Comunicato Ufficiale a mezzo POSTA ELETTRONICA (segreteria.pugliaLnd@pec.it), PRIMA di procedere all'iscrizione on line.

Tale istanza, permetterà al Comitato Regionale di abilitare la Società a richiedere l'iscrizione al campionato a cui si vuole partecipare,

Il suddetto modello può essere inoltrato fino al giorno precedente la data di scadenza del termine ordinatorio del campionato a cui si vuole effettuare iscrizione.

Dopo aver trasmesso il modello, e ottenuta la possibilità di effettuare l'iscrizione al campionato superiore si potrà procedere alla compilazione della domanda di iscrizione, saldo e trasmissione di tutta la documentazione, attraverso il portale.

Si rappresenta, inoltre, che il **TERMINE** per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato superiore, ha **CARATTERE PERENTORIO** e che per le stesse **NON È AMMESSA RATEIZZAZIONE** del pagamento degli importi rientranti nelle previsioni di cui all'art. 31, comma 2, lett. C, punto 4 del regolamento di lega (assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione).(cfr nota Lnd prot. 7559 del 26/04/2023)

SOCIETÀ INATTIVE

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 FEMMINILE

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 8/8/2023, ha preso atto che la Società:

- **A.S.D. FUTSAL GAZZELLE SOLETO** di Soletto (Le) matricola **955299**

ha formalizzato la propria rinuncia all'attività organizzata dalla F.I.G.C. - Stagione Sportiva 2023/2024, pertanto, visto l'art. 16 commi 1) delle N.O.I.F., si propone alla Presidenza federale per la decadenza dalla affiliazione alla F.I.G.C.

Ai sensi dell'art. 110 comma 1) delle N.O.I.F. i calciatori tesserati per la suddetta società sono svincolati d'autorità dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

COMUNICATO UFFICIALE N. 03/SGS DEL 02/08/2023

ESORDIENTI UNDER 13 PRO 2023/2024

Al fine di valorizzare l'attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche, il Settore Giovanile e Scolastico organizza un Torneo a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata. Lo scopo del Torneo oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società nella categoria Esordienti, al termine della prima fase di formazione calcistica.

L'iscrizione al Campionato dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31/08/2023 alle ore 2,00 prevedendo obbligatoriamente quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati:

- A. La registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND territorialmente competente secondo la procedura prevista dal portale dedicato
- B. La registrazione al portale nazionale per lo specifico campionato del Settore Giovanile e Scolastico secondo la procedura prevista tramite il seguente link:

<https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-pro/iscrizione/>

entrambe le procedure di registrazione **SONO** obbligatorie per il completamento dell'iscrizione al Campionato, la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo Campionato.

Per accedere al Comunicato Ufficiale:

<https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/c-u-n-3-sgs-u13-pro-regolamento-2023-2024/>

COMUNICATO UFFICIALE N. 02/SGS DEL 02/08/2023

TORNEO NAZIONALE UNDER 14 PRO 2023/2024

Al fine di valorizzare l'attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche, il Settore Giovanile e Scolastico organizza un Torneo a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata.

Lo scopo del Torneo oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società.

L'iscrizione al Campionato dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31/08/2023 alle ore 12.00 prevedendo obbligatoriamente quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati:

- A. La registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND territorialmente competente secondo la procedura prevista dal portale dedicato
- B. La registrazione al portale nazionale per lo specifico campionato del Settore Giovanile e Scolastico secondo la procedura prevista tramite il seguente link

<https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-14-pro/iscrizione/>

entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per il completamento dell'iscrizione al Campionato, la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo Campionato.

Per accedere al Comunicato Ufficiale:

<https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/c-u-n-2-sgs-u14-pro-regolamento-2023-2024/>

COMUNICATO UFFICIALE N. 06/SGS DEL 04/08/2023

UNDER 17 FEMMINILE 2023/2024

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato Nazionale riservato alle giovani calciatrici della **Categoria UNDER 17** aperto a tutte le Società.

PREMESSA

La FIGC riafferma il proprio impegno per la partecipazione sicura di ragazze e ragazzi a tutti i livelli di gioco. Attraverso le sue politiche, pratiche e procedure, il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica sostiene il raggiungimento di obiettivi formativi trasversali.

La rimodulazione del campionato femminile risponde alla necessità di rendere conto dell'interesse superiore dello sviluppo della disciplina femminile coerentemente con il piano strategico della FIGC e gli indirizzi tecnici della Sezione per lo Sviluppo del Settore Giovanile.

ATTIVITÀ

Regionale 1

.....omissis.....

Regionale 2

a) Le società di Lega Pro (o Società a loro riferite tramite apposito accordo) e le società dilettantistiche (Femminili e/o Maschili) potranno iscriversi al campionato Nazionale Femminile e competere per l'accesso alla fase Interregionale del Campionato U17 Femminile, partecipando alla prima fase locale, i cui gironi verranno definiti tenendo conto delle società iscritte

Le Società partecipanti all'attività «Regionale 1» potranno comunque iscrivere una propria 2^a squadra all'attività «Regionale 2» del Campionato Femminile U17. Tale partecipazione, a discrezione di ogni singolo comitato organizzatore, potrà essere considerata:

1) Fuori Classifica,

2) con diritto di classifica ma senza la possibilità di accesso alla fase interregionale. In questa circostanza, nel caso di vittoria nel girone, accederà alla fase successiva la squadra che segue in classifica.

Le Società che presentano richiesta di partecipazione all'attività «Regionale 1» e che, a seguito di verifica delle condizioni da parte del Settore Giovanile e Scolastico con il Comitato Regionale territorialmente competente, siano impossibilitate ad essere inserite negli organici del Torneo/Campionato Under 14 Provinciale Maschile, dovranno iscriversi all'attività «Regionale 2».

PROCEDURE DI ISCRIZIONE

La partecipazione è subordinata alle procedure di iscrizione secondo quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati:

A) Regionale 1

-----omissis.....

B) Regionale 2

1. L'iscrizione alla fase preliminare/Regionale del Campionato Nazionale Under 17 Femminile dovrà essere effettuata attraverso il Comitato Regionale LND territorialmente competente secondo i termini previsti dallo stesso Comitato, seguendo la procedura prevista dal portale dedicato.

2. L'iscrizione al Campionato Nazionale Under 17 Femminile dovrà essere finalizzata attraverso la registrazione al portale nazionale del Settore Giovanile e Scolastico **entro il 31/08/2023 ore 12.00** accedendo al seguente link

<https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-17-femminile/iscrizione/>

e compilando il modulo predisposto

Entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per completare l'iscrizione al Campionato, la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo Campionato.

Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una sola squadra.

COMUNICATO UFFICIALE N. 07/SGS DEL 04/08/2023

UNDER 17 FEMMINILE 2023/2024

PREMESSA

La FIGC riafferma il proprio impegno per la partecipazione sicura di ragazze e ragazzi a tutti i livelli di gioco. Attraverso le sue politiche, pratiche e procedure, il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica sostiene il raggiungimento di obiettivi formativi trasversali

La rimodulazione del campionato femminile risponde alla necessità di rendere conto dell'interesse superiore dello sviluppo della disciplina femminile coerentemente con il piano strategico della FIGC e gli indirizzi tecnici

della Sezione per lo Sviluppo del Settore Giovanile.

ATTIVITÀ

Regionale 1

.....omissis.....

Regionale 2

a) Le società di Lega Pro (o Società a loro riferite tramite apposito accordo) e le società dilettantistiche (Femminili e/o Maschili) potranno iscriversi al Campionato U15 Nazionale Femminile e competere per l'accesso alle fase Interregionale del Campionato U15 Femminile, partecipando alla prima fase locale, i cui gironi verranno definiti tenendo conto delle società iscritte.

Le Società partecipanti all'attività «Regionale 1» potranno comunque iscrivere una propria 2^a squadra all'attività «Regionale 2» del Campionato Femminile U15. Tale partecipazione, a discrezione di ogni singolo comitato organizzatore, potrà essere considerata:

1) Fuori Classifica,

2) con diritto di classifica ma senza la possibilità di accesso alla fase interregionale. In questa circostanza, nel caso di vittoria nel girone, accederà alla fase successiva la squadra che segue in classifica.

Comunicato Ufficiale n. 6 - pag. 16 di 17

PROCEDURE DI ISCRIZIONE

La partecipazione è subordinata alle procedure di iscrizione secondo quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati:

A) Regionale 1

.....omissis.....

B) Regionale 2

1. L'iscrizione alla fase preliminare/Regionale del Campionato Nazionale Under 15 Femminile dovrà essere effettuata attraverso il Comitato Regionale LND territorialmente competente secondo i termini previsti dallo stesso Comitato, seguendo la procedura prevista dal portale dedicato.

2. L'iscrizione al Campionato Nazionale Under 15 Femminile dovrà essere finalizzata attraverso la registrazione al portale nazionale del Settore Giovanile e Scolastico **entro il 31/08/2023 ore 12.00** tramite il seguente link:

<https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-15-femminile/iscrizione/>

compilando il form predisposto

Entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per completare l'iscrizione al Campionato, la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo Campionato.

Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una sola squadra.

COMUNICATO UFFICIALE N. 1

F.I.G.C. - S.G.S. del 7 Luglio 2023

Nell'ottica della programmazione della prossima stagione sportiva, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, ha pubblicato il [Comunicato Ufficiale N. 1 per l'anno 2023/2024](#), il documento che regola e dispone le direttive da seguire nell'ambito delle diverse attività. Molte le novità introdotte, che investono i vari ambiti di competenza, funzionali a un progressivo sviluppo di quanto pianificato in ogni area: dall'Attività di Base, a quella Agonistica, alle modalità di gioco, al censimento online per le società, fino al calcio femminile.



CAMPIONATO UNDER 18 LND
CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17
TORNEO ALLIEVI UNDER 16
CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15
TORNEO GIOVANISSIMI UNDER 14

FORMAT ATTIVITÀ UFFICIALE
STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 18 LND

INIZIO CAMPIONATO UNDER 18: 15 OTTOBRE 2023

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** DA DEFINIRE *
- **N. GIRONI:** DA DEFINIRE *
- **N. QUALIFICAZIONI ALLA FASE FINALE PLAYOFF:** DA DEFINIRE *

* (Il numero di squadre, dei gironi e delle qualificate alla FASE FINALE PLAYOFF sarà definito successivamente con un apposito Comunicato Ufficiale sulla base delle domande di iscrizione pervenute entro la data di scadenza).

N.B. Il Campionato Under 18 LND prevede una sola Fase Regionale, senza Primo Livello Provinciale.

ISCRIZIONI CAMPIONATO REGIONALE U18 LND

ONERI ECONOMICI – TASSE D'ISCRIZIONE

(Rif. Comunicato Ufficiale FIGC n. 39/A del 20 luglio 2023)

APERTURA ISCRIZIONI: GIOVEDÌ 10 AGOSTO 2023

- **CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 18 LND**

- Società Professionistiche	€	380,00
- Società Dilettantistiche	€	310,00

N.B. Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line, completarla in tutte le sue parti, e procedere alla trasmissione di tutta la documentazione debitamente firmata e al pagamento di quanto calcolato dal riepilogo costi, entro il **12 SETTEMBRE 2023**.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 1 LND DEL 1° LUGLIO 2023)

Il Campionato Regionale Under 18 è organizzato da ciascun Comitato sulla base di uno o più gironi. (...omissis...) I singoli Comitati che organizzano l'attività in epigrafe dovranno comunicare alla Segreteria della L.N.D., entro il termine che sarà reso noto con successivo Comunicato Ufficiale, in uno con il Regolamento della competizione, il nominativo della Società vincente la propria fase regionale che si qualifica alla fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Articolazione

Al Campionato Regionale Under 18 possono prendere parte, con una propria squadra, le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D, ai Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria, Terza Categoria Under 21, Terza Categoria Under 19, Terza Categoria Over 30 e Terza Categoria Over 35, nonché le Società Juniores pure, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dai Comitati organizzatori.

Limite di partecipazione in base all'età

Alle gare del Campionato Regionale Under 18 possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2006 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. Nelle gare del Campionato Regionale Under 18 non è consentito l'impiego di calciatori "fuori quota". L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

**CAMPIONATI ALLIEVI UNDER 17 E GIOVANISSIMI UNDER 15,
TORNEI ALLIEVI UNDER 16 E GIOVANISSIMI UNDER 14**

FORMAT ATTIVITÀ UFFICIALE

Il format dell'attività agonistica Allievi e Giovanissimi della stagione sportiva 2023/2024 si allinea a quello dell'anno precedente unendo sotto lo stesso comune denominatore le Società professionistiche, dilettantistiche e di puro settore giovanile che hanno intenzione di iscriversi ai campionati agonistici giovanili della s.s. 2023/2024 partendo dallo stesso livello, senza alcuna distinzione fra campionati regionali e provinciali. Dopo una prima fase gestita dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali della LND, sarà il campo a decretare quali squadre accederanno alla seconda fase gestita interamente dal C.R. Puglia LND. Tutte le Società che intenderanno iscriversi a Campionati e Tornei U17, U16, U15 e U14 di questa stagione sportiva partiranno dal 1° LIVELLO PROVINCIALE (interamente gestito dalle Delegazioni LND territorialmente competenti). **L'organico e la formula della prima fase saranno stabiliti dal C.R. Puglia LND.**

Al SECONDO LIVELLO REGIONALE si qualificheranno 48 Società (Campionati Regionali Allievi U17 e Giovanissimi U15), che formeranno otto raggruppamenti costituiti da otto squadre ciascuno. Tutte le squadre non qualificate, invece, continueranno a disputare l'attività ufficiale partecipando al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE, la cui organizzazione sarà sempre a cura delle Delegazioni LND territorialmente competenti.


N.B. Per l'ammissione delle Società al SECONDO LIVELLO REGIONALE di ciascuna competizione saranno tenuti in considerazione i "Criteri di ammissione ai Campionati Regionali Under 17 e Under 15" per la s.s. 2023/2024 contenuti nel Comunicato Ufficiale n. 18 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, pubblicato il 25 luglio 2022 (oltre a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 16 del 21 luglio 2022 e n. 1 del 7 luglio 2023).

→ LE SOCIETÀ CLASSIFICATE AL PRIMO POSTO NEL PRIMO LIVELLO PROVINCIALE, CHE INCORRONO IN UNA QUALSIASI DELLE PRECLUSIONI CONTENUTE NEL MEDESIMO COMUNICATO UFFICIALE, SARANNO PROCLAMATE VINCENTI LA FASE PROVINCIALE MA NON POTRANNO PARTECIPARE AL SECONDO LIVELLO REGIONALE.

→ AL VERIFICARSI DEI PREDETTI CASI, LE DELEGAZIONI PROVINCIALI TERRITORIALMENTE COMPETENTI DOVRANNO INDIVIDUARE LE SQUADRE AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE ALLA FASE REGIONALE SULLA BASE DEI CRITERI CHE SARANNO PUBBLICATI NEI RISPETTIVI COMUNICATI UFFICIALI PRIMA DELL'INIZIO DEI CAMPIONATI UNDER 17 E UNDER 15 DI PRIMO LIVELLO.

Le otto squadre vincenti la fase a gironi del SECONDO LIVELLO REGIONALE accederanno ai playoff con sorteggio integrale. I Campionati Under 17 e Under 15 proseguiranno con QUARTI DI FINALE (andata e ritorno), SEMIFINALI (andata e ritorno) e FINALI (gara unica da disputare sul campo neutro "Stadio dell'Amicizia" di Capurso – BA).

Solo per i Tornei Under 16 e Under 14, il numero delle squadre partecipanti al Secondo Livello Regionale, nonché la composizione e il numero dei gironi, sarà stabilito successivamente con un apposito Comunicato Ufficiale sulla base delle domande di iscrizione pervenute alla data di scadenza.



MODALITÀ ORGANIZZATIVE FORMAT

PRIMO LIVELLO PROVINCIALE

INIZIO CAMPIONATI E TORNEI: 24 SETTEMBRE 2023

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** DA DEFINIRE *
- **N. GIRONI:** DA DEFINIRE *
- **N. QUALIFICAZIONI AL SECONDO LIVELLO REGIONALE:** 48

** (Il numero di squadre, dei gironi e delle qualificate al SECONDO LIVELLO REGIONALE sarà definito dal Comitato Regionale con un apposito Comunicato Ufficiale sulla base delle domande di iscrizione pervenute entro la data di scadenza. La formulazione dei calendari sarà demandata alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali territorialmente competenti).*

N.B. Le Società che non si qualificheranno alla seconda fase continueranno a svolgere l'attività ufficiale partecipando di diritto al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE (*).

(*) Le squadre proclamate vincenti il PRIMO LIVELLO PROVINCIALE ma non aventi diritto a partecipare al SECONDO LIVELLO REGIONALE potranno proseguire a svolgere l'attività ufficiale dei Campionati Allievi Under 17 e Giovanissimi U15 nell'ambito del SECONDO LIVELLO PROVINCIALE.

SECONDO LIVELLO REGIONALE

INIZIO CAMPIONATI E TORNEI REGIONALI: 14 GENNAIO 2024

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** 48
- **N. GIRONI:** 8 (composti da N. 6 squadre ciascuno)
- **N. QUALIFICAZIONI ALLA FASE FINALE PLAYOFF:** 8

N.B. Solo per quanto riguarda i Tornei Under 16 e Under 14, il numero delle squadre partecipanti al Secondo Livello Regionale, nonché la composizione e il numero dei gironi, sarà stabilito successivamente con un apposito Comunicato Ufficiale sulla base delle domande di iscrizione pervenute alla data di scadenza.

Le Società che non si qualificheranno alla seconda fase, comprese quelle proclamate vincenti il PRIMO LIVELLO PROVINCIALE ma non aventi diritto a partecipare al SECONDO LIVELLO REGIONALE, potranno continuare a svolgere l'attività ufficiale partecipando al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE.

FASE FINALE REGIONALE PLAYOFF

SORTEGGIO INTEGRALE

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** 8
- **QUARTI DI FINALE:** ANDATA / RITORNO
- **SEMIFINALI:** ANDATA / RITORNO
- **FINALI:** GARA UNICA SU CAMPO NEUTRO
C/O CAMPO COMUNALE E.A.
"STADIO DELL'AMICIZIA" CAPURSO (BA)

SECONDO LIVELLO PROVINCIALE

INIZIO CAMPIONATI E TORNEI REGIONALI: 14 GENNAIO 2024

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** DA DEFINIRE *
- **N. GIRONI:** DA DEFINIRE *
- **N. QUALIFICAZIONI ALLA FASE FINALE PROVINCIALE PLAYOFF:** DA DEFINIRE *

** (Il numero di squadre, dei gironi e delle ammesse al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE sarà definito dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali territorialmente competenti con un apposito Comunicato Ufficiale al termine dei Campionati Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 di PRIMO LIVELLO PROVINCIALE).*

FASE FINALE PROVINCIALE PLAYOFF

SORTEGGIO INTEGRALE

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** DA DEFINIRE *
- **FORMULA PLAYOFF:** DA DEFINIRE *
- **FINALI:** GARA UNICA SU CAMPO NEUTRO
C/O CAMPO COMUNALE "STADIO DELL'AMICIZIA" E.A.
CAPURSO (BA)

** (Il numero di squadre, dei gironi e delle ammesse al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE sarà definito dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali territorialmente competenti con un apposito Comunicato Ufficiale dopo la formulazione delle classifiche al termine della Fase a Gironi del PRIMO LIVELLO PROVINCIALE).*

DOMANDE DI ISCRIZIONE

APERTURA ISCRIZIONI: GIOVEDÌ 10 AGOSTO 2023

CHIUSURA ISCRIZIONI: 12 SETTEMBRE 2023

La scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione ai Campionati Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15, nonché ai Tornei Under 16 e Under 14 della stagione sportiva 2023/2024 attraverso la modalità "Firma Elettronica" è fissata a martedì 12 SETTEMBRE 2023.

N.B. Gli organici dei suddetti campionati saranno definiti dal Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti solo dopo la scadenza delle iscrizioni.

ISCRIZIONE SECONDE SQUADRE E SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE

Con l'attuale format dell'attività agonistica delle categorie Allievi e Giovanissimi, il Comitato Regionale consentirà l'iscrizione ai Campionati Under 17 e Under 15, nonché ai Tornei Under 16 e Under 14 della stagione sportiva 2023/2024 a tutte le **Società Professionistiche(*)** che ne faranno richiesta.

(*) Le suddette squadre concorreranno ai Campionati U17 e U15, nonché ai Tornei U16 e U14 **SENZA DIRITTO DI CLASSIFICA**, partecipando all'attività agonistica Allievi e Giovanissimi di **PRIMO** e **SECONDO LIVELLO PROVINCIALE**, senza dunque la possibilità di accedere al **SECONDO LIVELLO REGIONALE** (riservato esclusivamente alle Società dilettantistiche e giovanili aventi diritto che concorreranno per l'assegnazione del titolo regionale nella seconda fase finale).

L'iscrizione di seconde o più squadre (anch'esse senza diritto di classifica) sarà consentita a **TUTTE** le Società che ne faranno richiesta entro i termini stabiliti, ma la partecipazione delle stesse sarà circoscritta a Campionati e Tornei Allievi e Giovanissimi di **PRIMO** e **SECONDO LIVELLO PROVINCIALE** (gestiti dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali territorialmente competenti con le modalità e i termini da esse stabiliti e pubblicati sui rispettivi Comunicati Ufficiali), senza dunque la possibilità di accedere al **SECONDO LIVELLO REGIONALE** gestito dal C.R. PUGLIA LND.

OBIETTIVI E FINALITÀ

La suddivisione dell'attività agonistica Allievi e Giovanissimi in cinque categorie (U14 – U15 – U16 – U17 e U18 LND) permetterà al Comitato Regionale di organizzare campionati e tornei più omogenei sotto il profilo tecnico-didattico, suddividendo le squadre iscritte per fasce d'età.

Come già avvenuto nella stagione sportiva 2022/2023, anche quest'anno è stata confermata l'istituzione dei Tornei Allievi Under 16 e Giovanissimi Under 14 che nella passata stagione sportiva è culminata con l'assegnazione dei primi titoli regionali di categoria. Con la conferma di questi due tornei intermedi, per i quali saranno organizzate anche quest'anno le fasi finali propedeutiche all'assegnazione dei titoli regionali, il Comitato Regionale ritiene di limitare il gap fra le diverse fasce di età e livellare qualitativamente i campionati e i tornei agonistici giovanili.

Entrambe le categorie non avranno un seguito nazionale, pertanto, a conclusione dei rispettivi tornei, il Comitato Regionale non dovrà segnalare al Settore Giovanile e Scolastico FIGC le vincenti Allievi Under 16 e Giovanissimi Under 14.

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI S.S. 2023/2024 ALLIEVI UNDER 17 E GIOVANISSIMI UNDER 15

APERTURA ISCRIZIONI: GIOVEDÌ 10 AGOSTO 2023

ONERI ECONOMICI (TASSE D'ISCRIZIONE PRIMO + SECONDO LIVELLO PROVINCIALE)

- CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 E TORNEO ALLIEVI UNDER 16**

Società Dilettanti	€	100,00
Società di Puro Settore	€	100,00
Società Professionistiche	€	380,00*

(la quota d'iscrizione comprende anche la partecipazione al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE)*

- CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 E TORNEO GIOVANISSIMI UNDER 14**

Società Dilettanti	€	100,00
Società di Puro Settore	€	100,00
Società Professionistiche	€	330,00*

(la quota d'iscrizione comprende anche la partecipazione al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE)*

N.B. Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line, completarla in tutte le sue parti, e procedere alla trasmissione di tutta la documentazione debitamente firmata e al pagamento di quanto calcolato dal riepilogo costi, entro il **12 SETTEMBRE 2023**.

ONERI ECONOMICI (TASSE D'ISCRIZIONE SECONDO LIVELLO REGIONALE)

SOLO le squadre dilettantistiche e giovanili aventi diritto a partecipare al **SECONDO LIVELLO REGIONALE** dovranno integrare il pagamento delle tasse d'iscrizione al **PRIMO LIVELLO PROVINCIALE** con gli importi sotto riportati:

- **CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 E TORNEO GIOVANISSIMI UNDER 16
(SECONDO LIVELLO REGIONALE)**

Società Dilettanti (<i>qualificate alla seconda fase</i>)	→ integrazione	€ 210,00
Società di Puro Settore (<i>qualificate alla seconda fase</i>)	→ integrazione	€ 160,00

- **CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 E TORNEO GIOVANISSIMI UNDER 14
(SECONDO LIVELLO REGIONALE)**

Società Dilettanti (<i>qualificate alla seconda fase</i>)	→ integrazione	€ 160,00
Società di Puro Settore (<i>qualificate alla seconda fase</i>)	→ integrazione	€ 110,00

N.B. Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line, completarla in tutte le sue parti, e procedere alla trasmissione di tutta la documentazione debitamente firmata e al pagamento di quanto calcolato dal riepilogo costi, entro il termine che sarà stabilito dal Comitato Regionale Puglia LND.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Per effettuare il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati si potrà:

- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite uno dei nuovi strumenti elettronici (carta di credito; mav light bancario e mav light sisalpay);
- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite bonifico bancario intestato a:

BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795
INTESTATO: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

- una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante dal riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo totale e confermare il pagamento).

La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

ATTIVITÀ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CATEGORIA GIOVANISSIMI

(Stralcio Comunicato Ufficiale n. 1 FIGC-SGS del 1° luglio 2023)

Limiti d'età

Possono prendere parte all'attività della categoria Giovanissimi i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età (ovvero nati nel 2010) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il quattordicesimo (ovvero nati nel 2009).

Under 14

Possono prendere parte all'attività Under 14 i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 13°.

Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività della categoria "Giovanissimi" coloro che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2011, dopo il compimento del 12° anno di età, limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori iscritti nella lista gara, fatto salvo quanto previsto per le società professionistiche).

Tale limitazione non si applica alle società dilettantistiche e di puro settore giovanile che necessitano di un numero maggiore di calciatori della medesima annata al solo fine di completare l'organico per la partecipazione al campionato.

A tal proposito le società interessate dovranno ottenere specifica autorizzazione inviando apposita richiesta prima dell'inizio del Campionato o Torneo al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per il tramite del Comitato Regionale LND di appartenenza e per conoscenza al Coordinatore Federale Regionale SGS territorialmente competente.

Per ottenere tale autorizzazione la Società dovrà avere in organico (e di conseguenza far partecipare all'attività della categoria Giovanissimi) un numero minimo di 5 calciatori nati nel 2009 e/o nel 2010.

Non verranno in nessun caso considerate eventuali necessità ulteriori per motivazioni di carattere diverso ovvero finalizzate alla formazione di più di un organico utile alla partecipazione al campionato Under 14 anche se di diverso livello o comunque in presenza di un numero sufficiente di calciatori dell'annata 2009 utile alla composizione di almeno una squadra nel campionato Under 14.

Tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni nella categoria Giovanissimi

CAMPIONATO	FASCIA D'ETÀ	ULTERIORI POSSIBILITÀ DI PARTECIPAZIONE
UNDER 15	2009 – 2010	Massimo 5 calciatori nati nel 2011, dopo il compimento del 12° anno di età (no 2012)
UNDER 14	2010	Massimo 5 calciatori nati nel 2011, dopo il compimento del 12° anno di età (no 2012)

(...omissis...)

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Giovanissimi hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA ("UEFA PRO", "UEFA-A", "UEFA-B", "UEFA Grassroots-C") o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.

Il tesseramento dell'allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio del campionato.

CAMPIONATO PROVINCIALE O LOCALE UNDER 15

Le squadre che partecipano al Campionato Provinciale o Locale Giovanissimi hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA ("UEFA PRO", "UEFA-A", "UEFA-B", "UEFA Grassroots-C") o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.

Il tesseramento dell'allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio del campionato.

(...omissis...)

CAMPIONATO REGIONALE: CRITERI DI ESCLUSIONE E NON AMMISSIONE

Esclusione dal Campionato Regionale Under 15

Le sottoindicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Under 15 – unitamente alle "preclusioni" contenute nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S. – comportano per la Società che le riceve l'automatica esclusione dal Campionato Regionale nella stagione sportiva successiva alla data del provvedimento:

- a) preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- b) squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare;
- c) penalizzazione di oltre tre punti in classifica;
- d) condanna della Società per illecito sportivo;
- e) retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica;
- f) esclusione della Società dal campionato;
- g) revoca dei titoli acquisiti.

È da considerarsi esclusa dal Campionato Regionale Under 15 unicamente la squadra Under 15 che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina.

In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.

La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale LND competente per territorio, corredata da una relazione del suo Presidente.

Non ammissione al Campionato Regionale Under 15

Le sottoindicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Under 15 - unitamente alle "preclusioni" contenute nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S. – comportano per la società che le riceve la non ammissione al Campionato Regionale nella stagione sportiva successiva alla data del provvedimento:

- a) preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- b) squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare;
- c) penalizzazione di oltre tre punti in classifica;
- d) condanna della Società per illecito sportivo;
- e) retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica;
- f) esclusione della Società dal campionato;
- g) revoca dei titoli acquisiti.

È da considerarsi non ammessa al Campionato Regionale Under 15 unicamente la squadra Under 15 che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina.

In caso di non ammissione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.

La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale competente per territorio, corredata da una relazione del suo Presidente.

CATEGORIA ALLIEVI

(Stralcio Comunicato Ufficiale n. 1 FIGC-SGS del 1° luglio 2023)

Limiti d'età

Under 17

Possono prendere parte all'attività Allievi i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età (ovvero nati nel 2008) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 16° (ovvero nati nel 2007).

Under 16

Possono prendere parte all'attività Under 16 i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 15° (ovvero nati nel 2008).

Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività della categoria "Allievi – Under 17" ed "Allievi – Under 16" coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (ovvero nati nel 2009 e nel 2010, dopo il compimento del 14° anno di età).

Tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni nella categoria Allievi

CAMPIONATO	FASCIA D'ETÀ	ULTERIORI POSSIBILITÀ DI PARTECIPAZIONE
Under 17	2007 – 2008	2009 e 2010, dopo il compimento del 14° anno di età
Under 16	2008	2009 e 2010, dopo il compimento del 14° anno di età

(...omissis...)

Ordinamento dei campionati

L'attività della categoria Allievi si articola come segue:

- CAMPIONATO NAZIONALE U18 PROFESSIONISTI
- CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 SERIE A e B
- CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 SERIE C
- CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 16 SERIE A e B
- CAMPIONATO NAZIONALE SPERIMENTALE UNDER 16 SERIE C
- CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 PURO SETTORE GIOVANILE E DILETTANTI
- CAMPIONATO PROV.LE O LOCALE UNDER 17 PURO SETTORE GIOVANILE E DILETTANTI
- TORNEO REGIONALE UNDER 16 PURO SETTORE GIOVANILE E DILETTANTI
- TORNEO PROVINCIALE O LOCALE UNDER 16 PURO SETTORE GIOVANILE E DILETTANTI

CAMPIONATO REGIONALE: CRITERI DI ESCLUSIONE E NON AMMISSIONE

Esclusione dal Campionato Regionale Under 17

Le sotto indicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Under 17 – unitamente alle “preclusioni” contenute nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S. – comportano per la società che le riceve l'automatica esclusione dal Campionato Regionale nella stagione sportiva successiva alla data del provvedimento:

- a) preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- b) squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare;
- c) penalizzazione di oltre tre punti in classifica;
- d) condanna della Società per illecito sportivo;
- e) retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica;
- f) esclusione della Società dal campionato;
- g) revoca dei titoli acquisiti.

È da considerarsi esclusa dal Campionato Regionale Under 17 unicamente la squadra Allievi che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina.

In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni. La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale competente per territorio, corredata da una relazione del suo Presidente.

Non ammissione al Campionato Regionale Under 17

Le sotto indicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Under 17 – unitamente alle “preclusioni” contenute nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S. – comportano per la società che le riceve la non ammissione al Campionato Regionale nella stagione sportiva successiva alla data del provvedimento:

- a) preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- b) squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare;
- c) penalizzazione di oltre tre punti in classifica;
- d) condanna della Società per illecito sportivo;
- e) retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica;
- f) esclusione della Società dal campionato;
- g) revoca dei titoli acquisiti.

È da considerarsi non ammessa al campionato Regionale Under 17 unicamente la squadra Allievi che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina.

In caso di non ammissione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.

La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale competente per territorio, corredata da una relazione del suo Presidente.

TORNEI ALLIEVI UNDER 16 E GIOVANISSIMI UNDER 14

I Comitati Regionali e le Delegazioni della LND possono organizzare dei Tornei, denominati rispettivamente "Under 16" ed "Under 14", riservati alle seguenti fasce d'età:

–**Torneo "Under 16"**: possono partecipare i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano compiuto il 14° anno di età, ma che nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 15° anno di età (ovvero nati nel 2008).

Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività "Under 16" coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (ovvero nati nel 2009 e nel 2010, dopo il compimento del 14° anno di età).

–**Torneo "Under 14"**: possono partecipare i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano compiuto il 12° anno di età, ma che nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 13° anno di età (ovvero nati nel 2010).

Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività "Under 14" fino ad un numero massimo di 5 calciatori iscritti nella lista gara(fatto salvo quanto previsto per le società professionistiche) coloro che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2011, dopo il compimento del 12° anno di età).

PER TALI TORNEI NON SONO PREVISTE FINALI NAZIONALI.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Lecce ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Lecce il giorno 22 AGOSTO 2023.

IL SEGRETARIO
(Francesco BASURTO)

IL DELEGATO
(Luana De Mitri)



Timbro della società

DOMANDA DI RIPESCAGGIO AL CAMPIONATO SUPERIORE S.S. 2023/2024

PEC:
segreteria.pugliaInd@pec.it

DATA _____

Spett.le F.I.G.C.
COMITATO REGIONALE PUGLIA
Lega Nazionale Dilettanti
Via Nicola Pende, 23
70124 – BARI

Il Sottoscritto _____ nella sua qualità di legale rappresentante della
Società _____
matr. _____ classificatasi al _____ posto
del Campionato Regionale di _____ Girone _____ nella stagione sportiva 2022/2023
e/o tenuto conto dei criteri di ripescaggio pubblicati su Comunicato Ufficiale n. 203 del 22 Giugno 2023
(Calcio a 11) e Comunicato Ufficiale n. 92 del 22 Giugno 2023 (Calcio a 5) relativamente a
_____ (indicare graduatoria)

CHIEDE

l'ammissione della Società rappresentata al Campionato di

- ECCELLENZA**
- PROMOZIONE**
- CALCIO A 5 C 1**
- PRIMA CATEGORIA**
- SECONDA CATEGORIA**

Barrare il campionato interessato

FIRMA

ALLEGATO A

Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare ufficiali di campionato dichiarate. Nel caso in cui il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.

L'attività presso federazioni estere sarà valutata dalla Commissione.

ATTIVITA' DI CALCIATORE	
<i>Punteggio per Stagione Sportiva</i>	
4.00	Serie A
3.00	Serie B
2.50	Serie C (fino a S.S. 1977/78)
	Lega Pro (dalla S.S. 2014/15) Lega Pro I ^a divisione (Serie C1 fino a S.S. 2007/2008)
2.00	Lega Pro II ^a divisione (Serie C2 fino a S.S. 2007/2008)
	Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti fino a S.S. 1977/78)
	Campionato Riserve Under 23
	Campionato Primavera 1 e Primavera 2 (Campionato Primavera fino alla S.S. 2020/2021)
1.50	Serie A femminile
	Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla S.S. 1978/79 fino alla S.S. 1980/81)
	Interregionale (dalla S.S. 1981/82 fino alla S.S. 1991/92)
	CND (dalla S.S. 1992/93)
1.00	Campionato Primavera 3 e Primavera 4 (Campionato Berretti fino alla S.S. 2020/21)
	Eccellenza
0.70	Promozione
0.50	Prima Categoria
	Serie A2 femminile (dalla S.S. 2002/03 fino a S.S. 2013/14)
	Serie B femminile (fino a S.S. 2001/02 e dalla S.S. 2013/14)
0.30	Seconda Categoria
	Serie C femminile
0.20	Eccellenza e Promozione femminile (Serie D femminile fino alla S.S. 2017/18)
0.10	Terza Categoria
Per ogni gara Ufficiale Internazionale disputata in:	
0.50	Nazionale A
0.30	Nazionale U23 e Nazionale U 21
	Nazionale Olimpica
	Nazionale A femminile
0.20	Nazionali Giovanili maschili e femminili
	Rappresentativa di Lega A - Lega B - Lega C - Lega D
	Nazionale U23 femminile

ATTIVITA' DI ALLENATORE

solo con iscrizione all'albo dei Tecnici e con emissione tesseramento annuale S.T.

Punteggio per Stagione Sportiva		Note
3.00	Allenatore in Prima (squadra giovanile - Serie A)	
2.50	Allenatore in Prima (squadra giovanile - Serie B)	
2.00	Responsabile Prima Squadra - Serie A femminile (con deroga)	
	Allenatore in Prima (squadra giovanile - Lega Pro - ex C1 e C2)	
	Allenatore in Seconda (squadra giovanile - Serie A)	
1.50	Allenatore in Prima (squadra giovanile - Serie D - ex CND - ex Interregionale)	
	Allenatore in Seconda (squadra giovanile - Serie B)	
	Collaboratore Settore Giovanile/squadra giovanile - Serie A	
	Allenatore Responsabile rappresentative giovanili regionali LND - SGS	<i>Allegare certificazioni del Comitato Regionale</i>
1.00	Responsabile Prima Squadra Serie A2 e Serie B femminile (con deroga)	
	Responsabile Prima Squadra in Prima Categoria	
	Allenatore in Prima (squadra giovanile società giovanile LND O SGS)	
	Allenatore in Seconda (squadra giovanile Lega Pro - ex C1 e C2)	
	Allenatore Responsabile Rappresentative Giovanili Provinciali LND - SGS	<i>Allegare certificazioni del Comitato Provinciale</i>
	Collaboratore Settore Giovanile/squadra giovanile - Società Serie B	
0.80	Collaboratore Settore Giovanile/squadra giovanile - Società Lega Pro - ex C1 e C2	
0.70	Responsabile Prima Squadra in Seconda Categoria	
0.60	Collaboratore Settore Giovanile/squadra giovanile - Società Serie D - ex CND - ex Interregionale	
	Allenatore in Seconda (squadra giovanile Serie D - ex CND - ex Interregionale)	
	Allenatore in Seconda (squadra giovanile società giovanile LND o SGS)	
	Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile	
	Responsabile Prima Squadra Serie C femminile	<i>Allegare certificazione della società</i>
0.50	Responsabile Prima Squadra Serie D femminile (fino alla S.S. 2017/2018) o Responsabile in Eccellenza e Promozione femminile	
	Responsabile Prima Squadra in 1 ^a , 2 ^a , 3 ^a Categoria e Juniores Regionali	<i>Allegare copia deroga rilasciata dal comitato prima del 15/09/2012 o tesseramento dalla S.S. 2012/13</i>
	Responsabile Prima Squadra in Seconda categoria (con deroga)	<i>Allegare certificazione del Comitato di appartenenza fino alla S.S. 2010/11</i>
	Responsabile Prima Squadra in Terza Categoria	<i>Allegare certificazione della società fino alla S.S. 2010/11</i>
0.40	Collaboratore Settore Giovanile/squadra giovanile - Società LND o SGS	
	Responsabile Prima Squadra Serie D femminile	
	Responsabile Prima Squadra di Eccellenza e Promozione femminile	

ATTIVITA' DI ARBITRO

riconosciuta solo con certificazione AIA

Punteggio	Note
1.00 Arbitraggio	<i>attività di almeno tre anni</i>

TITOLO DI STUDIO

Per i titoli acquisiti all'estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR).

Punteggi non cumulabili tra loro - sono cumulabili solo le doppie lauree di facoltà diverse

7	Lauree magistrali in: <ul style="list-style-type: none">- Scienze Motorie- Scienze Motorie con indirizzo calcio- Psicopedagogiche
6	Lauree triennali in: <ul style="list-style-type: none">- Scienze Motorie- Diploma ISEF- Psicopedagogiche
4	Laurea magistrale specialistica generica
3	Laurea triennale generica
1	Diploma di Scuola media superiore

ATTESTATI

Gli attestati saranno riconosciuti solo se in regola con i pagamenti di iscrizione all'albo del Settore Tecnico

Punteggi con lo stesso numero di asterischi, non sono cumulabili tra loro

	8.00	Allenatore Dilettante di 3^a Categoria (abilitati fino alla s.s. 1997/98)
	6.00	Allenatore Dilettanti 1^a, 2^a, 3^a categoria e Juniores Regionali (dalla s.s. 2012/13)
	2.00	Osservatore calcistico (Corso svolto presso il Settore Tecnico)
	2.00	Match Analyst (Corso svolto presso il Settore Tecnico)
*	2.00	Corso CONI-FIGC di "Informazione per Istruttori non qualificati" dalla s.s. 2002/2003 (l'attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell'attestato)
	1.00	Corso CONI-FIGC di "Informazione per Istruttori non qualificati" dalla stagione sportiva 1999/2000 alla stagione sportiva 2001/2002 (l'attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell'attestato)
**	6.00	Allenatore di Giovani Calciatori-Uefa Grassroots C Licence (abilitati dalla s.s. 2011/2012)
	5.00	Istruttore di Giovani Calciatori (abilitati fino alla s.s. 1997/1998)
	4.00	Istruttore di Calcio (s.s. 2014/15)
***	2.00	Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello
	1.00	Allenatore di Calcio a Cinque
	1.00	Allenatore UEFA Futsal - B
****	3.00	Preparatore Atletico Professionista (fino alla S.S. 2021/22)
	1.00	Preparatore Atletico Settore Giovanile
*****	3.00	Allenatore di Portieri UEFA GK A - Allenatore Portieri
	2.00	Allenatore di Portieri UEFA GK B
	1.00	Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. UE n. 2016/679

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 (nel prosieguo "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" o "RGPD"), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo "FIGC"), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell'attività svolta nell'ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente "i Dati"), la informiamo di quanto segue.

1. **Finalità del trattamento** - FIGC tratta i dati personali degli interessati ai fini della partecipazione degli stessi ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico e per le finalità necessarie a svolgere le attività sue proprie, per le quali si rinvia alle altre specifiche informative, e, quindi, per perseguire i legittimi interessi derivanti dal suo ruolo di istituzione di riferimento per l'organizzazione e l'amministrazione del giuoco del calcio in Italia, nonché della sua promozione. Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all'espletamento da parte della FIGC dei compiti istituzionali ad essa demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti all'organizzazione e alla gestione dell'attività calcistica in Italia (cc. dd. "Carte Federali"), norme che l'interessato dichiara di conoscere. FIGC tratta i dati personali anche per adempiere ad obblighi di legge e per svolgere attività di interesse pubblico.
2. **Modalità del trattamento** - FIGC raccoglie e tratta i dati personali spontaneamente comunicati, all'atto del tesseramento o della richiesta di partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico, direttamente dagli interessati o per loro conto da parte di genitori, agenti, società o leghe, nonché qualsiasi altro dato o informazione comunicati dagli interessati successivamente. Il trattamento può essere svolto sia con mezzi manuali che con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è previsto che il titolare si avvalga di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento ai sensi della normativa applicabile.
3. **Natura del conferimento dei Dati** - Il conferimento dei Dati è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità descritte al punto 1 e ha ad oggetto un trattamento necessario sia per dare seguito ad una richiesta dell'interessato finalizzata ad instaurare un rapporto con FIGC sia per il perseguimento dei legittimi interessi istituzionali e statutari della Federazione. Questo significa che FIGC potrà porre in essere operazioni di trattamento anche senza il consenso esplicito dell'interessato, purché per motivi attinenti alle finalità indicate.
4. **Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere** - Il mancato conferimento dei Dati renderà impossibile per l'interessato la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico.
5. **Comunicazione dei Dati** - I Dati potranno essere conosciuti dagli addetti al Settore Tecnico di FIGC. I Dati potranno essere condivisi, per il perseguimento delle finalità descritte, tra i competenti uffici della Federazione (inclusi quelli delle sue componenti) e anche con diversi soggetti terzi all'uopo nominati responsabili del trattamento, siano essi fornitori di beni o servizi o partner commerciali della Federazione. I Dati potranno dover essere comunicati alle società sportive, sia per motivi di tesseramento che di disciplina, alle leghe, alle sezioni, agli organizzatori delle gare, al CONI, come anche ad enti internazionali come altre federazioni, UEFA, FIFA, CIO, WADA. Tutti questi soggetti tratteranno i dati personali ricevuti quali titolari di autonomi trattamenti. I Dati saranno comunicati agli organi di giustizia sportiva, nazionale e internazionale. Inoltre si ricorda che FIGC è tenuta a comunicare i dati personali trattati alle autorità, quando è così richiesto ai sensi di legge.
6. **Diffusione dei Dati** - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1 a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall'art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC, e/o per l'adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca.
7. **Trasferimento dei Dati all'estero** - Nel caso in cui i dati personali debbano essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), se non è stato raccolto un preventivo ed esplicito consenso dell'interessato, FIGC assicura che l'eventuale trasferimento avverrà in virtù di clausole contrattuali standard ovvero di norme vincolanti d'impresa o di un idoneo codice di condotta. I riferimenti del meccanismo applicabile al caso specifico saranno comunicati in risposta ad eventuali richieste. Le comunicazioni dei dati personali a UEFA e FIFA avvengono sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione dell'Unione Europea.
8. **Diritti dell'interessato** - Ciascun interessato ha il diritto di richiedere a FIGC di accedere ai propri dati personali, di rettificarli, cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti. Per contattare il titolare del trattamento è possibile inviare un'email all'indirizzo privacy@figc.it. Inoltre, a norma del RGPD, FIGC ha designato un responsabile della protezione dei dati, che può essere contattato:

via email all'indirizzo protezionedati@figc.it

o inviando una raccomandata A/R a:

Responsabile della protezione dei dati
c/o Federazione Italiana Giuoco Calcio
Via Gregorio Allegri n. 14
00198 – Roma

Qualora lo desiderasse, ciascun interessato ha anche il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; quella italiana è contattabile all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

L'informativa completa e quelle relative ad eventuali altri trattamenti sono consultabili nella sezione "privacy" del sito Internet della FIGC, all'indirizzo www.figc.it/privacy/ dove saranno resi disponibili anche eventuali aggiornamenti.

SOCIETA' _____

**DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
SERIE B FEMMINILE, COPPA ITALIA FEMMINILE, PRIMAVERA FEMMINILE**

Il sottoscritto _____ nella qualità di legale rappresentante della Società _____ rivestendo la carica di _____ munito dei relativi poteri e autorizzato alla firma della presente, chiede l'iscrizione della Società anzidetta ai Campionati in oggetto.

Con la presente dichiara di conoscere ed espressamente accettare incondizionatamente lo Statuto e tutte le norme, regolamenti e disposizioni della Federazione Italiana Giuoco Calcio, presenti e futuri, da essi richiamati e derivati, ivi compresa la clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto Federale, in forza della quale prende atto che per qualunque controversia, comunque connessa, direttamente o indirettamente, all'attività della Società sono esclusivamente competenti gli Organi di cui alle norme vigenti in materia e contemplati, in particolare nelle Norme Organizzative Interne della Federazione e nel Codice di Giustizia Sportiva, rinunciando espressamente a rivolgersi all'A.G.O. e/o alla Giustizia Amministrativa.

Dichiara di adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa federale e di accettare, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto della F.I.G.C., la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla Federazione, dai suoi Organi e soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

Dichiara, altresì, di prendere atto che, ai sensi del 3° comma del citato art. 30, ogni controversia – ad eccezione di quelle espressamente escluse da tale norma - può essere devoluta, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. Con la presentazione della presente domanda di iscrizione – in conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 L.280/2003, nonché in ragione della propria appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli conseguentemente assunti con la costituzione del rapporto di affiliazione – si obbliga a definire qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'esito della presente domanda, nonché rispetto ad ogni altra controversia che dovesse insorgere tra la società e la Federazione e/o altre affiliate e/o i propri tesserati, conformemente a quanto previsto dall'art. 30 dello Statuto della F.I.G.C.

La società autorizza e delega irrevocabilmente la F.I.G.C. a registrare e addebitare sulla relativa posizione anagrafica tutte le passività afferenti debiti sportivi e ad estinguere le stesse mediante compensazione con l'eventuale saldo attivo ovvero, per l'ipotesi in cui detta posizione presentasse un saldo passivo o fosse comunque insufficiente, con l'importo rinveniente dalla escussione delle garanzie rilasciate in favore della Federazione ed in possesso della stessa.

Delega ed autorizza irrevocabilmente la FIGC - Divisione Serie B Femminile a rendere noti, tramite pubblicazione su area web ed accesso riservato alle altre società sportive associate, i dati di comune interesse concernenti gli aspetti organizzativi dei campionati o connessi all'applicazione della normativa federale.

Trasmette la documentazione richiesta dalla normativa federale, tra cui il modulo per la gestione dei diritti audiovisivi, di publishing e commerciali e il relativo regolamento commerciale, ai fini dell'iscrizione al Campionato in epigrafe e dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità della stessa e delle dichiarazioni ivi contenute.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - In relazione alla protezione dei propri dati personali, il firmatario dichiara di essere stato adeguatamente informato da F.I.G.C. circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati qui indicati secondo quanto previsto nelle informative ricevute e sempre consultabili nella sezione dedicata del sito web istituzionale di F.I.G.C. www.figc.it.

Data, _____

Firma del Legale
Rappresentante della Società

Per approvazione specifica di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., della clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto Federale e del connesso art. 48 del Codice di Giustizia Sportiva in materia di competenza dei Collegi Arbitrali; della competenza esclusiva del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. a decidere ogni controversia relativa ai provvedimenti del Consiglio Federale di non ammissione al Campionato di competenza; della delega irrevocabile alla compensazione delle passività con l'eventuale saldo attivo o con l'escussione delle garanzie depositate.

Firma del Legale
Rappresentante della Società

N. PRATICA _____

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

DATI SOCIETA'

Società

DENOMINAZIONE SOCIALE	MATRICOLA	ISCRIZIONE REGISTRO C.O.N.I.

Dati Societari

CODICE FISCALE	P. IVA	NATURA

Indirizzo sede legale

C/O	VIA / PIAZZA	
COMUNE	PROVINCIA	CAP

Indirizzo per corrispondenza

C/O	VIA / PIAZZA	
COMUNE	PROVINCIA	CAP

Riferimenti e contatti

TELEFONO SEDE	FAX SEDE	TELEFONO 1 PER EMERGENZE	TELEFONO 2 PER EMERGENZE
CASELLA POSTALE		SITO WEB	
EMAIL		PEC	
REFERENTE			

Colori sociali

COLORI SOCIALI	COLORE 1° MAGLIA	COLORE 2° MAGLIA

Dati Sponsor

SPONSOR TECNICO	MAIN SPONSOR	ALTRI SPONSOR

LUOGO	DATA	TIMBRO DELLA SOCIETÀ	FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'

*Allegare la documentazione attestante i poteri di firma

** Il sottoscritto Legale Rappresentante della Società, con specifico riferimento alle autorizzazioni alla firma sopra indicate, attesta la veridicità di quanto riportato nella tabella.

LUOGO	DATA	TIMBRO DELLA SOCIETÀ	FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'



N. PRATICA _____

AUTOCERTIFICAZIONE EX ART. 22 BIS N.O.I.F.

Società

DENOMINAZIONE SOCIALE		MATRICOLA
C/O	VIA / PIAZZA	
COMUNE	PROVINCIA	CAP
Email	PEC	

Chi firma dichiara la veridicità dei propri dati, ognuno per la rispettiva parte, e si obbliga in proprio verso la F.I.G.C. alla perfetta osservanza dello Statuto e del Regolamenti federali, presenti e futuri.

Si impegna inoltre a riconoscere la piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dei provvedimenti degli Organi della F.I.G.C. nei confronti di tutti i soggetti, Società e persone fisiche inquadrati nella F.I.G.C.

Chi firma si impegna ad accettare le decisioni degli Organi Federali in tutte le vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, comunque attinenti all'attività sportiva o comunque relative alla appartenenza alta F.I.G.C., ed è a conoscenza che ogni azione tendente a eludere comunque tale impegno, è motivo di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - In relazione alla protezione dei propri dati personali, il firmatario dichiara di essere stato adeguatamente informato da F.I.G.C. circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati qui indicati secondo quanto previsto nelle informative ricevute e sempre consultabili nella sezione dedicata del sito web istituzionale di F.I.G.C. www.figc.it.

IL SOTTOSCRITTO		
Cognome		
Nome		
Nato a		
Il		
Codice fiscale		
Residente in		
Comune		
C.A.P.	Provincia	
Email		
PEC		
IN QUALITA' DI		
della Società (denominazione)		
Matricola Società		
Con Sede in		
Comune		
C.A.P.	Provincia	

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 2383 c.c. e dell'art. 22 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., e quindi di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal medesimo art. 22 bis per l'iscrizione ai campionati della corrente stagione sportiva.

LUOGO	DATA	TIMBRO DELLA SOCIETÀ	FIRMA



N. PRATICA _____

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

RIEPILOGO ECONOMICO RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO

Società

DENOMINAZIONE SOCIALE		MATRICOLA
C/O	VIA / PIAZZA	
COMUNE	PROVINCIA	CAP
Email	PEC	

Spese di iscrizione

CAMPIONATO	VOCE DI COSTO	IMPORTO
	Tassa di Iscrizione	
	Spese di partecipazione attività 2023/2024	
	Saldo Contabile a debito al 30/06/2023	
	Saldo Contabile a credito al 30/06/2023	
	Spese di partecipazione attività dovute	

CAMPIONATO	Primavera	VOCE DI COSTO	IMPORTO
		Tassa di Iscrizione	

TOTALE	
--------	--

Pagamento BONIFICO BANCARIO a favore di F.I.G.C.

IBAN: IT73R010050330900000010000 – Banca Nazionale del Lavoro – Sportello C.O.N.I. – Foro Italice – ROMA

LUOGO	DATA	TIMBRO DELLA SOCIETÀ	FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ

Alla
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – Serie B Femminile
Via Allegri, 14 00198
ROMA

GARANZIA BANCARIA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente la sottoscritta Banca [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•],[•], numero di iscrizione nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia [•] [*completare con i dati della banca garante*] (la “**Banca Garante**”) si impegna irrevocabilmente a pagare alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (la “F.I.G.C.”) immediatamente alla prima richiesta scritta della F.I.G.C., al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, sino alla concorrenza di euro **20.000,00 (ventimila/00)**, dovuta dalla società _____ (la “**Società**”) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e con la partecipazione all'attività della Divisione Calcio Femminile – Serie B Femminile per la stagione sportiva 2023/2024 e per le precedenti.

Nel caso di non iscrizione o non ammissione al campionato di competenza o di fallimento della Società, o esclusione della Società dal campionato di competenza, l'importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla F.I.G.C. al Fondo di Solidarietà per Calciatrici e Allenatori partecipanti ai campionati nazionali di calcio FIGC per il pagamento dei tesserati della medesima Società.

L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla F.I.G.C., dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate.

La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al **31 luglio 2024** con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, “a prima richiesta”. Detta richiesta potrà effettuarsi anche mediante invio di comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla F.I.G.C., ed il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente che sarà indicato dalla F.I.G.C., dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.

L'originale di questo atto deve essere restituito alla Banca Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della F.I.G.C siano state integralmente soddisfatte dalla Banca Garante.

La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1944 (con rinuncia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la F.I.G.C potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dalla Banca Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito. Inoltre in deroga all'art. 1957 codice civile si conviene che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza della summenzionata data di validità purché la FIGC abbia proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro due mesi da tale data.

La sottoscritta Banca Garante si obbliga espressamente a non richiedere controgaranzie di sorta alla Società rinunciando, in ogni caso, ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della stessa.

Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dalla Banca Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Banca Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Roma

Per le finalità di cui all'art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:

- a) *la deroga al disposto degli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;*
 - b) *l'utilizzazione della garanzia “a prima richiesta”;*
 - c) *la rinuncia ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o surroga nei confronti della Società ed a richiedere alla medesima controgaranzie di sorta;*
 - d) *l'esclusiva competenza del Foro di Roma.*
-

Alla
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – Serie B Femminile
Via Allegri, 14 00198
ROMA

GARANZIA ASSICURATIVA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente la sottoscritta Assicurazione [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale [•] ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•], ed iscritta nell'Albo delle Assicurazioni tenuto dall'Ivass (ramo cauzioni) al numero [•] (la “**Assicurazione Garante**”) si impegna irrevocabilmente a pagare alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (la “**F.I.G.C.**”) immediatamente alla prima richiesta scritta della F.I.G.C. , al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, fino alla concorrenza di euro **20.000,00 (ventimila/00)**, dovuta dalla Società _____ (la “**Società**”) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e con la partecipazione all'attività della Divisione Calcio Femminile – Serie B femminile per la stagione sportiva 2023/2024 e per le precedenti.

Nel caso di non iscrizione o non ammissione al campionato di competenza o di fallimento della Società, o esclusione della Società dal campionato di competenza, l'importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla F.I.G.C. al Fondo di Solidarietà per Calciatrici e Allenatori partecipanti ai campionati nazionali di calcio FIGC per il pagamento dei tesserati della medesima Società.

L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla F.I.G.C., dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate.

La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al **31 luglio 2024** con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, “a prima richiesta”. Detta richiesta potrà effettuarsi anche mediante invio di comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla F.I.G.C., ed il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente che sarà indicato dalla F.I.G.C., dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.

L'originale di questo atto deve essere restituito all'Assicurazione Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della F.I.G.C siano state integralmente soddisfatte dall'Assicurazione Garante.

La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1944 (con rinuncia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la F.I.G.C potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dall'Assicurazione Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito. Inoltre in deroga all'art. 1957 codice civile si conviene che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza della summenzionata data di validità purché la F.I.G.C. abbia proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro due mesi da tale data.

La sottoscritta Assicurazione Garante, potrà richiedere controgaranzie a soggetti diversi dalla Società con i quali stipulerà il relativo contratto e avrà, nei confronti degli stessi, diritto di regresso e/o surroga.

Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dall'Assicurazione Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Assicurazione Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Per le finalità di cui all'art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:

- a) *la deroga al disposto degli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;*
 - b) *l'utilizzazione della garanzia “a prima richiesta”;*
 - c) *l'esclusiva competenza del Foro di Roma.*
-

Alla
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – Serie B Femminile
Via Allegri, 14 00198
ROMA

GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente la sottoscritta società [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale [•] ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•], ed iscritta nell'Albo di cui all'art. 106 del T.U.B. al numero[•] ("la **Società Garante**") si impegna irrevocabilmente a pagare alla Federazione Italiana Giuoco Calcio ("la F.I.G.C. ") immediatamente alla prima richiesta scritta della F.I.G.C, al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, fino alla concorrenza di euro **20.000,00 (ventimila/00)**, dovuta dalla Società _____ (la "**Società**") in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e con la partecipazione all'attività della Divisione Calcio Femminile – Serie B Femminile per la stagione sportiva 2023/2024 e per le precedenti.

Nel caso di non iscrizione o non ammissione al campionato di competenza o di fallimento della Società, o esclusione della Società dal campionato di competenza, l'importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla F.I.G.C. al Fondo di Solidarietà per Calciatrici e Allenatori partecipanti ai campionati nazionali di calcio FIGC per il pagamento dei tesserati della medesima Società.

L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla F.I.G.C, dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate.

La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al **31 luglio 2024** con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, "a prima richiesta". Detta richiesta potrà effettuarsi anche mediante invio di comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla F.I.G.C, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente che sarà indicato dalla F.I.G.C, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.

L'originale di questo atto deve essere restituito alla Società Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della F.I.G.C siano state integralmente soddisfatte dalla Società Garante.

La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1944 (con rinuncia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la F.I.G.C potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dalla Società Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito. Inoltre in deroga all'art. 1957 codice civile si conviene che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza della summenzionata data di validità purché la FIGC abbia proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro due mesi da tale data.

La sottoscritta Società Garante si obbliga espressamente a non richiedere controgaranzie di sorta alla Società rinunciando, in ogni caso, ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della stessa.

Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dalla Società Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Società Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Per le finalità di cui all'art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:

- a) *la deroga al disposto degli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;*
 - b) *l'utilizzazione della garanzia "a prima richiesta";*
 - c) *la rinuncia ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o surroga nei confronti della Società ed a richiedere alla medesima controgaranzie di sorta;*
 - d) *l'esclusiva competenza del Foro di Roma.*
-

**DICHIARAZIONE ASSENZA DEBITI NEI CONFRONTI DI FIGC,
DIVISIONE CALCIO FEMMINILE, LND, SOCIETA' AFFILIATE**

Denominazione della società: _____

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, codice fiscale _____ e residente a _____ in _____, in qualità di legale rappresentante pro-tempore della società

dichiara

che la società, non presenta debiti, alla data del 31 maggio 2023, nei confronti della FIGC, della Divisione Calcio Femminile, della LND e di società affiliate alla FIGC.

DATA	TIMBRO DELLA SOCIETÀ	FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'

DICHIARAZIONE PAGAMENTO SOMME DOVUTE AI TESSERATI

Denominazione della società: _____

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, codice fiscale _____ e residente a _____ in _____, in qualità di legale rappresentante pro-tempore della società

dichiara

che la società, alla data odierna, ha corrisposto tutte le somme dovute ai tesserati con accordi economici regolarmente depositati, fino al 31 maggio 2023 compreso.

DATA	TIMBRO DELLA SOCIETÀ	FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ

Luogo _____

Data _____

Spett.le

_____ (denominazione società)

Via _____ n. _____
(indirizzo società)

CAP _____
(città - provincia)

QUIETANZA LIBERATORIA

La/il sottoscritta/o _____ (C.F. _____), nata/o
a _____ (____) il _____ e residente in _____
_____ in via _____ n. _____
calciatrice/allenatore tesserata/o per la stagione sportiva _____ / _____ con la Società
_____ ,

Premesso che

Tra la/il sottoscritta/o calciatrice/allenatore e la società sportiva (denominazione e matricola società)
_____ per la stagione sportiva _____ / _____ (indicare la sola stagione
sportiva di riferimento anche in caso presenza di accordo economico pluriennale) è stato sottoscritto un accordo
economico per il pagamento di somme ai sensi dell'art. 94 *quinquies* N.O.I.F., da corrispondersi in rate mensili di
uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento.

Dichiara che

Gli importi di cui al predetto accordo economico, fino alla mensilità di maggio 2023 compreso, sono stati
integralmente corrisposti dalla società.

Tutto ciò premesso la calciatrice/allenatore _____

Rilascia

Alla società sportiva _____ ampia quietanza liberatoria dichiarando
di non aver più nulla a pretendere dalla predetta Società sportiva per la stagione sportiva
_____ / _____ fino alla mensilità di maggio 2023 _____ compresa, per i titoli di
cui in premessa.

In fede

(la calciatrice/allenatore)

Luogo _____

Data _____

Spett.le

_____ (denominazione società)

Via _____ n. _____
(indirizzo società)

CAP _____
(città - provincia)

QUIETANZA LIBERATORIA

li sottoscritto _____ (C.F. _____), nato
a _____ (____) il _____ e residente in _____
_____ in via _____ n. _____
Collaboratore della Gestione Sportiva tesserato/a per la stagione sportiva _____ / _____ con la Società
_____ ,

Premesso che

Tra il sottoscritto collaboratore della Gestione Sportiva e la società sportiva (denominazione e matricola società)
_____ per la stagione sportiva _____ / _____
(indicare la sola stagione sportiva di riferimento anche in caso presenza di accordo economico pluriennale) è stato
sottoscritto un accordo economico per il pagamento di somme ai sensi dell'art. 94 *quater* N.O.I.F., da corrispondersi in
rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento.

Dichiara che

Gli importi di cui al predetto accordo economico, fino alla mensilità di maggio 2023 compreso, sono stati
integralmente corrisposti dalla società.

Tutto ciò premesso il collaboratore _____

Rilascia

Alla società sportiva _____ ampia quietanza liberatoria dichiarando di non aver più nulla a pretendere
dalla predetta Società sportiva per la stagione sportiva _____ / _____ fino alla mensilità di maggio 2023 compresa,
per i titoli di cui in premessa

In fede

(il collaboratore)

STAGIONE SPORTIVA 2023-2024

NULLA-OSTA DISPONIBILITA' IMPIANTO SPORTIVO

Il sottoscritto _____, nato a _____ in data _____ e residente nel comune di _____, nella qualità di:

PROPRIETARIO GESTORE (**)

della struttura denominata _____ ubicata nel Comune di _____ in _____, vista la richiesta della Società _____ Matr _____

CONCEDE

alla stessa il nulla-osta per l'utilizzo di detto impianto sportivo per lo svolgimento di tutte le gare delle seguenti competizioni: _____, nelle date e orari come calendarizzati in sede di organizzazione delle manifestazioni.

CONCEDE

altresì, in ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 69 – "Requisizione dei Campi di giuoco" – delle N.O.I.F., la disponibilità del citato impianto alla F.I.G.C. per tutte le altre Manifestazioni ufficiali e le gare da disputarsi in campo neutro.

Inoltre, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità penale e civile,

ATTESTA

- Che l'impianto è dotato del certificato di agibilità e della licenza d'uso ex artt. 68 e 80 TULPS, rilasciati dalle Autorità competenti;
- Che l'impianto sarà mantenuto nelle migliori condizioni di manutenzione, sicurezza, igiene, decoro e fruibilità, nel rispetto della legislazione vigente, con particolare riferimento alla sopracitata normativa;
- Che lo stesso impianto è perfettamente idoneo, dal punto di vista tecnico e del rispetto della disciplina vigente in tema di sicurezza e agibilità, sia per quanto attiene il campo di giuoco e sia per quello che riguarda gli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto di quanto disposto dal T.U.L.P.S. e s.m.i., nonché dalla normativa federale.

Nel corso della stagione sportiva non si effettueranno lavori di miglioria tali da impedire l'utilizzo dell'impianto stesso o modificare il rispetto delle condizioni di idoneità, sicurezza e agibilità dei parametri e dei dati metrici. In caso di esecuzione di lavori che dovessero interessare l'impianto sportivo, verranno calendarizzati periodici sopralluoghi mirati all'accertamento del mantenimento delle condizioni di idoneità, sicurezza, agibilità, nonché del rispetto di detti parametri e dati.

Il presente nulla-osta non sarà soggetto a revoca nel corso della stagione sportiva.

LUOGO	DATA	IL PROPRIETARIO / GESTORE (*) (Cancellare la voce che non interessa)

(*) Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d'identità o passaporto).

(**) Qualora l'impianto sia stato previamente concesso dal proprietario in gestione a un altro soggetto, allegare la documentazione attestante il rapporto di gestione con il soggetto proprietario dell'impianto.

COMUNE DI _____

NULLA-OSTA DISPONIBILITA' IMPIANTO SPORTIVO

IL SINDACO

vista la richiesta della Società _____ Matr. _____

CONCEDE

alla stessa il nulla-osta per l'utilizzo dell'impianto sportivo _____, ubicato in _____ per lo svolgimento di tutte le gare delle seguenti Competizioni: _____, nelle date e orari come calendarizzati in sede di organizzazione delle manifestazioni;

CONCEDE

altresi, in ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 69 – "Requisizione dei Campi di giuoco" – delle N.O.I.F., la disponibilità del citato impianto alla F.I.G.C. per tutte le altre Manifestazioni ufficiali e le gare da disputarsi in campo neutro.

Inoltre, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità penale e civile,

ATTESTA

- Che l'impianto è dotato del certificato di agibilità e della licenza d'uso ex art. 68 TULPS, rilasciati dalle Autorità competenti;
- Che l'impianto sarà mantenuto nelle migliori condizioni di manutenzione, sicurezza, igiene, decoro e fruibilità, nel rispetto della legislazione vigente, con particolare riferimento alla sopracitata normativa;
- Che lo stesso impianto è perfettamente idoneo, dal punto di vista tecnico e del rispetto della disciplina vigente in tema di sicurezza e agibilità, sia per quanto attiene il campo di giuoco e sia per quello che riguarda gli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto di quanto disposto dal T.U.L.P.S. e s.m.i., nonché dalla normativa federale.

Nel corso della stagione sportiva non si effettueranno lavori di miglioria tali da impedire l'utilizzo dell'impianto stesso o modificare il rispetto delle condizioni di idoneità, sicurezza e agibilità dei parametri e dei dati metrici. In caso di esecuzione di lavori che dovessero interessare l'impianto sportivo, verranno calendarizzati periodici sopralluoghi mirati all'accertamento del mantenimento delle condizioni di idoneità, sicurezza, agibilità, nonché del rispetto di detti parametri e dati.

Il presente nulla-osta non sarà soggetto a revoca nel corso della stagione sportiva.

LUOGO	DATA	TIMBRO DEL COMUNE	IL SINDACO

(*) Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d'identità o passaporto).

(**) Qualora l'impianto sia stato previamente concesso dal proprietario in gestione a un altro soggetto, allegare la documentazione attestante il rapporto di gestione con il soggetto proprietario dell'impianto.

N. PRATICA _____



DIVISIONE **SERIE B FEMMINILE**
 VIA G. ALLEGRI, 14 - 00198 ROMA
 TEL 06 8491 2518
 EMAIL DIV.SERIEBFEMMINILE@FIGC.IT
 PEC DIV.SERIEBFEMMINILE@PEC.FIGC.IT

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

INFORMAZIONI IMPIANTO SPORTIVO

Società

DENOMINAZIONE SOCIALE		MATRICOLA
C/O		VIA / PIAZZA
COMUNE	PROVINCIA	CAP
EMAIL	PEC	

Informazioni generali

CODICE IMPIANTO SPORTIVO			
DENOMINAZIONE IMPIANTO SPORTIVO			
LOCALITÀ			
INDIRIZZO			
CAP	PROVINCIA		
TELEFONO IMPIANTO SPORTIVO			
REFERENTE DELLA SOCIETÀ PER L'IMPIANTO SPORTIVO	COGNOME	NOME	
	TELEFONO	EMAIL	

Dati impianto sportivo

DIMENSIONI DEL TERRENO DI GIUOCO	LUNGHEZZA (m)	LARGHEZZA (m)		
TERRENO DI GIUOCO				
LARGHEZZA DEL CAMPO PER DESTINAZIONE (m)				
DISTANZA DEGLI OSTACOLI FISSI DALLE LINEE LATERALI (m)				
DISTANZA DEGLI OSTACOLI FISSI DALLE LINEE DI PORTA (m)				
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE				Eh (lux)
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ULTIMA MISURAZIONE DELL'ILLUMINAMENTO (ALLEGARE SE DISPONIBILE)				
PRESENZA DI UN GENERATORE DI EMERGENZA				
SPOGLIATOI SQUADRA DI CASA	Mq	POSTI A SEDERE	N. DOCCE	N. WC
	AREA SEPARATA PER TECNICI UOMINI/DONNE			
SPOGLIATOI SQUADRA OSPITE	Mq	POSTI A SEDERE	N. DOCCE	N. WC
	AREA SEPARATA PER TECNICI UOMINI/DONNE			
SPOGLIATOI ARBITRI UOMO	Mq	POSTI A SEDERE	N. DOCCE	N. WC
SPOGLIATOI ARBITRI DONNA	Mq	POSTI A SEDERE	N. DOCCE	N. WC
INFERMERIA PER GIOCATORI E ARBITRI				
LOCALE PER IL CONTROLLO ANTIDOPING				
SALA STAMPA				
PIATTAFORMA PER TELECAMERA (parte opposta al pubblico)				
POSTAZIONE COMMENTO COPERTA				
Panchine coperte	Panchine con idonea protezione			
Impianto con diffusione sonora				
Numero Posti	Distanza panchine da linea laterale			

Capienza dell'impianto sportivo

SETTORE (indicare separatamente la tribuna stampa)	N. POSTI AUTORIZZATI DALLA CPVLPS/CCVLPS	N. POSTI DOTATI DI SEGGIOLINO	COPERTURA

Note

ALTERNATE PER USO STESSO IMPIANTO SPORTIVO	
ABBINATE	
ALTERNATE	
ALTRO	

DICHIARAZIONE

Con la sottoscrizione del presente documento si dichiara che l'impianto indicato rispetta tutti i requisiti infrastrutturali previsti per l'ammissione al campionato di competenza, nel relativo comunicato ufficiale.

LUOGO	DATA	TIMBRO DELLA SOCIETÀ	FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ



DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
VIA ALLEGRI 14- 00198 ROMA - TEL 06 8491
2535
EMAIL CALCIOFEMMINILE@FIGC.IT
PEC CALCIOFEMMINILE@PEC.FIGC.IT

STAGIONE SPORTIVA 2023-2024

DICHIARAZIONE CRITERI SPORTIVI SERIE B

SOCIETA' _____

Il/la sottoscritto/a, _____, nato/a _____ il _____ e residente a _____ in _____, nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società _____, con la presente si impegna nella stagione sportiva 2023/2024, a partecipare:

a) al Campionato Primavera;

b) con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 17 ed almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 15, alle competizioni giovanili, che è possibile disputare anche in modalità mista (maschile e femminile). In caso di partecipazione all'attività mista, le categorie maschili di riferimento per l'adempimento del criterio sono individuate rispettivamente nella categoria U14 (Giovanissimi "Fascia B") e nella categoria U13 (Esordienti).

c) con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Esordienti o una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base organizzati territorialmente dalla FIGC. In caso di partecipazione all'attività mista, le categorie maschili o miste di riferimento per l'adempimento del criterio sono individuate rispettivamente nelle categorie Esordienti (U13 o U12) o Pulcini (U11), e nelle categorie Pulcini (U11 o U10).

_____ Data

_____ Firma del Legale Rappresentante della Società



DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
VIA ALLEGRI 14- 00198 ROMA - TEL 06 8491 2535
EMAIL CALCIOFEMMINILE@FIGC.IT
PEC CALCIOFEMMINILE@PEC.FIGC.IT

STAGIONE SPORTIVA 2023-2024

DICHIARAZIONE CRITERI ORGANIZZATIVI SERIE B

SOCIETA' _____

Il/la sottoscritto/a, _____, nato/a _____ il _____ e
residente a _____ in _____, nella sua qualità di Legale Rappresentante della
Società _____, con la presente si impegna nella stagione sportiva 2023/2024, ad effettuare i
seguenti adempimenti:

- a.1) depositare, **entro il termine del 4 settembre 2023**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di un allenatore responsabile della prima squadra; in caso di promozione al Campionato di Serie B a conclusione della stagione sportiva 2022/2023 il requisito si intenderà rispettato anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico;
- a.2) depositare, **entro il termine del 4 settembre 2023**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di un "allenatore in seconda" della prima squadra;
- a.3) depositare, **entro il termine del 4 settembre 2023**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un allenatore dei Portieri della prima squadra in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico (Art. 39, lett. Ha.2); il requisito si intenderà rispettato anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico
- b) depositare, **entro il termine del 4 settembre 2023**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento del Medico Sociale nel rispetto delle previsioni federali e del Regolamento del Settore Tecnico;
- c) depositare, **entro il termine del 4 settembre 2023**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un operatore sanitario della prima squadra;
- d) depositare, **entro il termine del 4 settembre 2023**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un Preparatore Atletico della prima squadra; il requisito si intenderà rispettato anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico;
- e) depositare, **entro il termine del 4 settembre 2023**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di un allenatore responsabile della squadra partecipante al Campionato Primavera abilitato dal Settore Tecnico;
- f) depositare, **entro il termine del 2 ottobre 2023**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per ciascuna delle altre categorie giovanili;
- g) depositare, **entro il termine del 2 ottobre 2023**, la scheda informativa riguardante il Dirigente Responsabile della Gestione della società per l'attività femminile, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al conferimento dei poteri;
- h) depositare, **entro il termine del 2 ottobre 2023**, la scheda informativa riguardante il Segretario Generale/Sportivo della società per l'attività femminile, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;
- i) depositare, **entro il termine del 2 ottobre 2023**, la scheda informativa riguardante l'Addetto Stampa della società per l'attività femminile, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

- l) depositare, **entro il termine del 2 ottobre 2023**, la scheda informativa riguardante il Responsabile del Settore Giovanile della società per l'attività femminile, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;
- m) l'impegno a depositare, **entro il termine del 2 ottobre 2023**, l'organigramma della società contenente almeno le figure delle precedenti lettere a.1), a.2), a.3), b), c), d), e), f), g), h), i), l)
- n) l'impegno a depositare, **entro il termine del 2 ottobre 2023**, il programma di formazione del settore giovanile, che contempli almeno i seguenti aspetti:
- obiettivi del settore giovanile;
 - organizzazione del settore giovanile (organigramma);
 - personale coinvolto (tecnici, medici, personale amministrativo, ecc...);
 - infrastrutture a disposizione del settore giovanile (impianti per l'allenamento e gli incontri, ecc...).

Data

Firma del Legale Rappresentante della Società

COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI 2023/2024

SOCIETA' _____ (la "Società")

Definizioni

"Competizioni": sono le seguenti competizioni di calcio femminile organizzate dalla FIGC - Divisione Serie B Femminile: Campionato di Serie B e Campionato Primavera 2;

"Gare": sono le partite delle Competizioni;

"Diritti Audiovisivi": sono il diritto di effettuare e trasmettere - con ogni mezzo tecnico e/o tecnologia e con qualsiasi modalità, in diretta e in differita, in tutto o in parte, senza limiti di passaggi e senza limitazione - riprese audiovisive con commento parlato e radiocronache delle gare del campionato di Serie B;

"Diritti di Publishing": sono il diritto di realizzare o far realizzare prodotti editoriali, anche di tipo elettronico e interattivo, aventi ad oggetto le Competizioni, ivi inclusi quelli del settore del collezionabile e fatti salvi i diritti di terzi;

"Diritti Commerciali": sono il diritto di sfruttare economicamente le Competizioni, ivi inclusi il diritto di associare il marchio di un soggetto commerciale al nome e ai segni distintivi delle Competizioni (c.d. **"diritto di naming"**) o al pallone utilizzato per la Competizione;

"Diritti": sono, collettivamente, i Diritti Audiovisivi, i Diritti di Publishing e i Diritti Commerciali.

Premesso

- che la FIGC – Divisione Serie B Femminile organizza le Competizioni;
- che, al fine di assicurare la massima visibilità delle Competizioni e delle Gare e la miglior diffusione e promozione del calcio femminile, è interesse della Società che FIGC possa commercializzare in via esclusiva i Diritti e compiere ogni atto necessario alla loro valorizzazione.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. La Società, per quanto occorrer possa e in relazione ai diritti sulle Competizioni di propria spettanza, conferisce mandato irrevocabile alla FIGC, che accetta, senza alcun limite territoriale, per la commercializzazione dei Diritti per tutta la stagione sportiva 2023/2024.
2. In ragione di quanto precede, FIGC potrà procedere, a proprio insindacabile giudizio, alla commercializzazione dei Diritti, destinando le relative risorse economiche, sulla base di accordi con la Divisione Serie B Femminile, allo sviluppo e alla promozione del calcio femminile in Italia, anche attraverso la redistribuzione di tali risorse alle società partecipanti alle Competizioni.
3. Resta inteso che spetta alla FIGC – Divisione Serie B femminile, quale organizzatore delle Competizioni, il diritto di utilizzare collettivamente i segni distintivi della Società e il nome e le immagini dei relativi tesserati/e, insieme a quelli delle altre società partecipanti alle Competizioni, al fine della promozione delle Competizioni stesse.
4. La Società si impegna ad attenersi alle disposizioni contenute nell'allegata "Appendice Commerciale".

DATA	TIMBRO DELLA SOCIETÀ	FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ

APPENDICE COMMERCIALE

La Società si impegna ad attenersi alle seguenti disposizioni in relazione alle competizioni a cui partecipa:

- in tutte le gare, ad eccezione della prima fase del campionato Primavera 1 e Primavera 2, deve essere utilizzato esclusivamente il pallone ufficiale individuato dall'organizzatore della competizione;
- sulla parte alta della manica destra di tutte le maglie da gioco utilizzate per le gare, a circa 7 cm dall'attaccatura della spalla, deve essere apposto il patch della Competizione, ove previsto, fornito dall'organizzatore della competizione, il quale potrà contenere il marchio del naming sponsor;
- in tutte le gare, ad eccezione della prima fase del campionato Primavera 1 e Primavera 2, deve essere utilizzata la lavagna luminosa fornita dall'organizzatore della competizione, che potrà avere un marchio sponsor.

La Società riconosce, altresì, che spetta all'organizzatore della competizione il diritto di usufruire dei seguenti spazi a bordo campo in occasione delle gare (da utilizzarsi principalmente per la pubblicità del soggetto che abbia acquisito il titolo di "naming sponsor" e/o di "premium partner" della competizione):

- o uno spazio di almeno 9 metri lineari lungo la linea laterale fronte telecamere, centrato sulla linea mediana;
- o uno spazio per ciascuna linea di porta, di massimo 10 metri lineari, in prossimità dell'angolo fronte telecamere.

In alternativa, ove sia disponibile cartellonistica LED a bordo campo e solo ove vi siano riprese televisive:

- o 9 (nove) minuti di esposizione in prima fila di cartelli LED posizionati lungo i tre lati "fronte TV" attorno al campo di gioco; oltre a
 - o 9 minuti di esposizione in seconda fila di cartelli LED posizionati lungo i tre lati "fronte TV" attorno al campo di gioco, in concomitanza con l'esposizione in prima fila;
- oppure, in alternativa a quanto previsto sopra, laddove non fosse possibile allestire due file di cartelli LED:
- o 9 (nove) minuti di esposizione in prima e unica fila di cartelli LED posizionati lungo i tre lati "fronte TV" attorno al campo di gioco;

in ogni caso se vi è la diretta TV:

- o n° 4 *cam carpets* 3D personalizzato/*virtual carpet* (*goal line*, palo dx e palo sx per ogni porta), i cui costi di realizzazione saranno a carico dell'organizzatore della competizione.

Inoltre, è prevista la concessione dei seguenti benefit aggiuntivi:

- **Per il naming sponsor (ove previsto):**
 - in occasione di tutte le gare, utilizzo dei seguenti materiali che potranno contenere il marchio del soggetto sponsor: arco di allineamento; podio portapallone; backdrop flash e superflash per le interviste in campo; 3 strisce di altezza 5 cm sui backdrop interviste (Sala Stampa, bordocampo e/o Mixed Zone);
 - disponibilità di 10 biglietti di tribuna per le gare delle seguenti Competizioni: Campionato di Serie B, Coppa Italia, con accesso all'area hospitality, se esistente;
 - una maglia ufficiale per ciascuna squadra;
 - attivazione dell'iniziativa «bimbi in campo» per le partite (n.1 bambino/a);
 - MVP "migliore in campo" per ogni gara del Campionato di Serie B e per la Finale della Coppa Italia;
 - Supporto per la realizzazione della sigla della competizione;
 - Premio Fair Play/altri premi dedicati.
- **Per il premium partner (ove previsto):**
 - attivazione dell'iniziativa «bimbi in campo» su richiesta del partner (n.1 bambino/a);
 - possibilità di avere giocatrice/ex giocatrice/mister ad un evento dedicato (accordi da definirsi ad hoc);
 - disponibilità di 4 biglietti di tribuna per le gare delle seguenti Competizioni: Campionato di Serie B e Coppa Italia, con accesso all'area hospitality, se esistente;
 - una maglia ufficiale per ciascuna squadra.
- **Per il fornitore del pallone ufficiale:**
 - disponibilità di 4 biglietti di tribuna per le gare delle seguenti Competizioni: Campionato di Serie B e Coppa Italia, con accesso all'area hospitality, se esistente;
 - posizionamento del pallone sul podio portapallone, ove previsto, con in evidenza il logo del fornitore del pallone ufficiale.

Ai fini di una capillare e miglior promozione del movimento di calcio femminile, ogni settimana, la Società condividerà sui propri canali social almeno 2 (due) messaggi ripresi dai canali social ufficiali dell'organizzatore della competizione.

Qualsiasi opportunità di carattere commerciale evocativa della competizione che non sia espressamente disciplinata dal presente modulo potrà essere sfruttata soltanto a fronte di specifici accordi scritti tra la Società e la FIGC - Divisione Serie B Femminile i quali dovranno contemperare le aspettative particolari della Società con i superiori interessi di carattere generale afferenti alla competizione e con la finalità istituzionale di promozione e sviluppo del calcio femminile perseguita dalla FIGC.

PARTE I

TITOLO VI - I CALCIATORI

Art. 33

I “giovani di serie”

1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.

2. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, **del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca**, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Al termine del periodo di apprendistato, la società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie” con contratto di apprendistato ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di calciatore/calciatrice “professionista”, di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di durata del contratto di apprendistato, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico.

Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:

- a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
- b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
- c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Divisione Unica - Lega Pro;
- d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Tale durata, in ogni caso, non può superare quella che sarebbe conseguita alla stipulazione effettuata a termini del comma 2.

5. Nel caso di calciatore/calciatrice “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del calciatore/calciatrice.

6. Il calciatore e la calciatrice "giovane di serie" in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.

7. In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Norme transitorie in applicazione dell’art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/ci che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2024, per i/le calciatori/ci che, al 1 luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Di conseguenza, per tutti calciatori/calciatrici tesserati come “giovani di serie” prima del 1 luglio 2023, l’eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2024, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.

Norme transitorie per il calcio femminile per la stagione 2023/2024

Le disposizioni transitorie che seguono alle lettere A) e B) dettate per il calcio femminile restano in vigore fino al 30 giugno 2024 esclusivamente per le calciatrici in continuità di tesseramento. Dal 1° luglio 2024 troverà comunque applicazione la nuova disciplina dettata in sostituzione di quella sull’addestramento tecnico.

A) Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al previgente comma 2 dell’art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate nell’anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto di addestramento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 2 anni.

B) In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.

Nell’ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a titolo di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell’art. 33, la stessa avrà diritto a vedersi riconosciuta un’indennità netta non inferiore a quella pattuita nell’accordo economico relativo alla stagione sportiva 2022/2023.

In relazione al diritto della calciatrice “giovane di serie” ad ottenere la qualifica di “professionista” e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l’atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della

Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti.

In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti aisensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Articolo 33 bis

Gli "apprendisti in ambito professionistico" o "apprendisti prof"

1. Sono qualificati "apprendisti in ambito professionistico", di seguito per brevità "apprendisti prof":

a) i/le calciatori/calciatrici, titolari di un contratto di apprendistato di cui all'art. 33, comma 2, per il periodo compreso tra la stagione sportiva successiva a quella iniziata nell'anno in cui hanno compiuto anagraficamente il 19° anno di età ed il termine del contratto di apprendistato;

b) i/le calciatori/calciatrici che stipulano con società professionistiche un contratto di apprendistato professionalizzante o di apprendistato di alta formazione e ricerca nelle stagioni sportive successive a quella iniziata nell'anno in cui hanno compiuto anagraficamente il 19° anno di età.

2. Per gli "apprendisti prof" trovano applicazione:

a) le disposizioni dell'art. 33, comma 2, sulla durata massima dei contratti di apprendistato;

b) le disposizioni di legge vigenti riguardanti il limite minimo e massimo di età per la stipula dei contratti di apprendistato;

c) le disposizioni degli Accordi Collettivi.

PARTE II

TITOLO I – IL TESSERAMENTO

Art. 39

Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici

1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.

Ibis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima.

Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.

*2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, **dall'esercente la responsabilità genitoriale**. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere.*

Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività.

Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega o la Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega o Divisione.

L'utilizzo del calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito dal giorno successivo al rilascio del visto di esecutività della Lega o della Divisione competente e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa. L'utilizzo del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico.

5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.

TITOLO VII. - RAPPORTI TRA SOCIETA' E TESSERATI

Art. 93

Contratti tra società e tesserati

1. I contratti di lavoro sportivo che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori/calciatrici o gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici, devono essere conformi a

quelli “tipo” previsti dai rispettivi Accordi Collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza o, in relazione alla Serie A femminile, dalla FIGC. Il contratto deve riportare il nome dell’agente che ha partecipato alla conclusione del contratto. Sono consentiti, purché risultanti da accordi da depositare presso la Lega o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro il termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici. I premi nell’ambito di ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili. Sono altresì consentiti premi individuali ad esclusione dei premi partita, purché risultanti da accordi stipulati con calciatori/calciatrici, allenatori/allenatrici e preparatori atletici contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati nel termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva.

I contratti di apprendistato che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori/calciatrici “giovani”, “giovani dilettanti”, “giovani di serie”, **“apprendisti prof”** e “non professionisti” devono essere conformi a quelli “tipo” previsti dai rispettivi Accordi Collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega o dalle Divisioni di competenza o dalla FIGC.

2. Gli accordi economici tra società e operatori sanitari devono essere portati a conoscenza della Lega o della Divisione competente, mediante compilazione ed invio di appositi moduli, annualmente distribuiti dalla Lega/Divisione stessa. Tale adempimento, in presenza di accordi economici, è condizione per il tesseramento dell’operatore sanitario.

3. I calciatori/calciatrici “professionisti”, “giovani di serie” e **“apprendisti prof”** il cui contratto di lavoro sportivo o di apprendistato non sia stato depositato presso la Lega di competenza o presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica non possono partecipare a gare ufficiali. I calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani” o “giovani dilettanti” il cui contratto di lavoro sportivo o di apprendistato non sia stato depositato presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti o presso la Divisione Serie B Femminile non possono partecipare a gare ufficiali.

4. La validità di un contratto tra società e calciatore/calciatrice non può essere condizionata all’esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

Art. 94 bis

Deroga

1. I calciatori, le calciatrici ed i tecnici delle società che, escluse dal Settore Professionistico, partecipano ad attività in ambito dilettantistico possono, in deroga alla disposizione di cui all’art. 30 dello Statuto Federale, adire le vie legali ai fini del soddisfacimento di proprie richieste economiche.

Norme transitorie

La modifica introduttiva dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato entra in vigore dal 1° luglio 2023 e gli eventuali accordi economici pluriennali in essere a detta data, ai sensi dei previgenti artt. 94 ter, 94 quater, 94 quinquies, 94 sexies e 94 septies, dovranno essere sostituiti, nel rispetto delle condizioni economiche e delle scadenze pattuite, dai contratti di lavoro

sportivo o di apprendistato entro il 21 agosto 2023. Decorso tale termine senza che sia intervenuta la sostituzione, gli eventuali accordi economici pluriennali in essere a detta data sono risolti di diritto, con conseguente decadenza dal tesseramento del calciatore/calciatrice.

Alla Commissione accordi economici della LND, alla Commissione accordi economici per il calcio Femminile ed al Collegio arbitrale della LND restano devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di loro competenza, secondo la normativa vigente al 30 giugno 2023.

Art. 94 ter

Contratti di lavoro sportivo, **apprendistato** e decadenza dal tesseramento per morosità per i calciatori/le calciatrici dei campionati della LND e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società della LND

1. I calciatori/calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.

2. I calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei calciatori/calciatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.

Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti, con contestuale comunicazione scritta al calciatore/calciatrice.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

3. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive.

I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti contratti devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione scritta

all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

4. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

5. Il pagamento ai calciatori/calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Art. 94 quater

Rapporti economici tra Collaboratori della Gestione Sportiva e Società della LND e società della Divisione Serie B Femminile

1. I Collaboratori della Gestione Sportiva, qualora sussistano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo 36/2021, devono sottoscrivere contratti di lavoro sportivo.

*2. I contratti di lavoro sportivo **tra Collaboratori della Gestione Sportiva e Società della LND** dovranno essere depositati, a cura della Società, entro e non oltre il 31 ottobre della stagione di riferimento ovvero, per quelli relativi a tesseramenti successivi a tale data, entro e non oltre 15 giorni dalla loro sottoscrizione, presso la Divisione calcio a cinque, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti. Qualora la società non provveda al deposito, lo stesso può essere effettuato dal Collaboratore di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i suddetti termini non è consentito e non sarà accettato.*

I contratti si risolvono in caso di dimissioni del Collaboratore di cui al comma 1, intervenute nel corso della stagione sportiva.

*3. I contratti di lavoro sportivo **tra Collaboratori della Gestione Sportiva e Società della Divisione Serie B Femminile** dovranno essere depositati, a cura della Società, entro e non oltre il 31 ottobre della stagione di riferimento ovvero, per quelli relativi a tesseramenti successivi a tale data, entro e non oltre 15 giorni dalla loro sottoscrizione, presso la Divisione **Serie B Femminile**. Qualora la società non provveda al deposito, lo stesso può essere effettuato dal Collaboratore di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i suddetti termini non è consentito e non sarà accettato.*

I contratti si risolvono in caso di dimissioni del Collaboratore di cui al comma 1, intervenute nel corso della stagione sportiva.

4. Le controversie relative ai contratti di lavoro sportivo di cui ai commi 2 e 3 sono devolute alla Commissione Contratti Collaboratori, prevista dall'art. 94 opties.

*5. Le decisioni della Commissione Contratti **Collaboratori** possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Contratti **Collaboratori** deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione*

della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale alivello nazionale - sezione vertenze economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 1 lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva.

6. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Contratti **Collaboratori** divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, pronunciate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato di competenza della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Art. 94 quinquies

Contratti di lavoro sportivo, **di apprendistato** e decadenza dal tesseramento per morosità per le calciatrici delle società di Serie B femminile e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società di Serie B femminile

1. Le calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati con società partecipanti al Campionati di Serie B di calcio femminile devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.

2. Le calciatrici tesserate con società partecipanti al Campionato di Serie B di calcio femminile possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

3. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato, **quest'ultimi consentiti alle calciatrici**, devono essere redatti e sottoscritti da entrambe le parti, in triplice copia, di cui una è di competenza della società, una della calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico e una destinata al deposito presso la Divisione Serie B Femminile.

4. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato, **quest'ultimi consentiti alle calciatrici**, devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Serie B Femminile, contestualmente alla richiesta di tesseramento della calciatrice, dell'allenatore/allenatrice o del preparatore atletico e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.

5. La società, eseguito il deposito, ha l'obbligo di darne contestuale comunicazione scritta alla calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini di cui al presente comma, l'adempimento può essere effettuato dalla calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza. Il deposito oltre il termine non è consentito e non sarà accettato.

6. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento della calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

7. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

8. Il pagamento alle calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Serie B femminile di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 30 giugno, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. Salvo il caso in cui sia pendente una lite non temeraria, ai fini dell'ammissione delle società di Serie B femminile ai campionati di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità fino al mese di maggio della stagione precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dalla tesserata/o, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

Art. 94 sexies

[ABROGATO]

Art. 94 septies

Contratti di lavoro sportivo, di apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i giocatori e le giocatrici dei campionati nazionali di Calcio a 5 e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di Calcio a 5

1. I giocatori/giocatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.

2. I giocatori/giocatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei giocatori/giocatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.

Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta al/alla giocatore/giocatrice.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal giocatore/giocatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

3. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del giocatore/giocatrice, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del

tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

4. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati per società della Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive.

I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

5. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

6. Il pagamento ai giocatori/giocatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Calcio a 5 di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Art. 94 opties

Commissione Contratti Collaboratori

1. È istituita presso la F.I.G.C. la Commissione Contratti Collaboratori, nominata dal Consiglio Federale e composta da un Presidente, tre Vice Presidenti ed otto componenti. Il mandato della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Alle riunioni della Commissione assistono il Segretario o Vice Segretari, nominati dal Presidente Federale.

2. La Commissione opera ed adotta le proprie decisioni con Collegi, costituiti dal Presidente o da un Vice Presidente e da altri due componenti. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra collaboratori della gestione sportiva e società della LND o società della Divisione Serie B femminile.

3. Il procedimento è instaurato su ricorso sottoscritto dal/dalla ricorrente corredato della relativa documentazione a sostegno.

4. Il ricorso deve essere avanzato alla Commissione Contratti Collaboratori entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, e deve essere inviato alla controparte. Al ricorso diretto alla Commissione Contratti Collaboratori dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte. L'inosservanza delle modalità di cui sopra comporta l'inammissibilità del ricorso rilevabile d'ufficio.

Parte ricorrente e parte resistente devono eleggere il loro domicilio, anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni e, qualora lo possiedano, indicare un proprio indirizzo di posta

elettronica certificata. Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell'indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere tempestivamente comunicato. In difetto, le comunicazioni e gli avvisi verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o all'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente indicato.

5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento del ricorso. Copia dell'atto di costituzione con i relativi allegati dovranno essere inviati a parte ricorrente ed alla Commissione Contratti Collaboratori a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All'atto di costituzione inviato alla Commissione dovrà essere allegato la prova dell'avvenuta trasmissione a parte ricorrente. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio.

6. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti e dei documenti ufficiali, ritualmente depositati, nonché sulla base delle ulteriori prove ammesse dalla Commissione. I pagamenti devono essere provati documentalmente.

7. Le parti, ove abbiano formulato esplicita richiesta, hanno diritto di partecipare all'udienza e di farsi assistere da persona di loro fiducia nonché di essere sentite. In tal caso, la Commissione dovrà comunicare alle parti la data fissata per la discussione.

8. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall'art. 31, punti 3 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala i contravventori innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

9. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di trenta giorni dalle relative riunioni.

Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale. Le parti possono proporre gravame innanzi al Tribunale Federale a livello Nazionale - sezione vertenze economiche, nei termini e con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 95

Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto

1. L'accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un calciatore/calciatrice devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe e dalla FIGC. Le operazioni di trasferimento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.

2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tesserà per società professionistica ed il calciatore/calciatrice giovane di serie e "apprendista prof" sono soggetti alla medesima disposizione.

3. Per i trasferimenti e le cessioni di contratto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile si devono utilizzare i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC. Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile e cessionaria una società partecipante a un

campionato in ambito dilettantistico, devono del pari utilizzarsi i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC, salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente o, per la Serie A femminile, dalla FIGC. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti.

4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche e, per le società di Serie A Femminile, devono utilizzarsi i moduli adottati dalla FIGC.

5. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito dilettantistico o di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica o della Divisione Serie B Femminile, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto, presso la Lega della società cessionaria e, per i trasferimenti di calciatrici professioniste, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica. La registrazione nel protocollo dell'Ente costituisce unica prova della data di deposito.

6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore/calciatrice per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.

7. La validità del trasferimento o dell'accordo di cessione del contratto non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

8. L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e neirapporti federali, nonché dal calciatore/calciatrice e, se questi è minore di età, anche da chi esercita responsabilità genitoriale.

9. ABROGATO

10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall'accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all'inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.

11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori/calciatrici ed alle cessioni di contratto.

12. ABROGATO

13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, nonché la FIGC, le Divisioni ed i Comitati, concedono o meno esecutività all'accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono l'originale di propria pertinenza; curano le variazioni di tesseramento. Avverso il provvedimento della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni o dei Comitati è ammesso reclamo al Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti

entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.

14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del calciatore/calciatrice, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.

15. È dovuto un equo indennizzo al calciatore/calciatrice il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.

Art. 99

Premio di formazione tecnica

1. A seguito della stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, ovvero di un tesseramento con vincolo biennale come "giovane dilettante" o "giovane di serie", ai sensi degli articoli 32, comma 1, e 33, comma 2, delle presenti Norme, in alternativa o in successione tra loro, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il calciatore/ calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni ("Società Formatrici"), un premio di formazione tecnica, parametrato al "valore base" del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, alla durata del rapporto contrattuale e ai "coefficienti categoria" della tabella "A", da ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale.

Ai fini del calcolo dell'importo del premio di formazione tecnica, e della sua distribuzione, si tiene conto di quanto di seguito specificato:

- il "valore base" del premio di formazione tecnica, pubblicato annualmente dalla FIGC con apposito Comunicato Ufficiale ed aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, va moltiplicato per il "coefficiente categoria" indicato nella tabella "A" e per il numero di anni di durata del primo contratto di lavoro sportivo, o per due nel caso di tesseramento biennale, per determinare l'importo totale del "premio di formazione tecnica" dovuto ("Premio Totale");*
- il "Premio Totale" va quindi ripartito proporzionalmente fra le società che hanno formato il calciatore/calciatrice tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni ("Società Formatrici") o - se antecedente - la fine della stagione precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale;*
- tra le Società Formatrici si considerano anche quelle che hanno eventualmente stipulato con il calciatore/calciatrice un contratto di apprendistato o, nel solo caso in cui il premio sia dovuto a seguito della stipula del primo contratto di lavoro sportivo, instaurato un tesseramento biennale;*
- in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del "Premio Totale", tra le "Società Formatrici" non si considerano quelle professionistiche;*

- in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società professionistiche, le quote di “Premio Totale“ dovute a “Società Formatrici” di ambito dilettantistico sono raddoppiate. Il “Premio Totale” è altresì raddoppiato nei casi di cui alla norma transitoria dell’art. 32. In tale ultimo caso, non si applica il raddoppio di cui al primo periodo;
- nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di “Premio Totale” riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le “Società Formatrici”, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi;
- le quote di “Premio Totale” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società estere o inattive o non più affiliate alla FIGC, ovvero non risulti essere stato tesserato, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale;
- in caso di estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto o di stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era in essere un tesseramento con vincolo biennale, ai fini del calcolo dell’importo del “Premio Totale” si tiene conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive.

L’importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all’art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate.

2. L’importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall’applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

4. Le controversie in ordine al pagamento del premio di formazione tecnica sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 96 comma 3 N.O.I.F.

5. Il diritto al premio di formazione tecnica si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

Tabella A – “Coefficienti categoria” per il calcolo del premio di formazione tecnica

CATEGORIA della società che stipula il primo contratto di lavoro sportivo	Coefficiente categoria
<u>DILETTANTI</u>	
3 ^a Categoria	1

2 ^a Categoria	2
1 ^a Categoria	3
Promozione	4
Eccellenza	5
Campionato Naz. Serie D	6
<u>TRA CALCIO FEMMINILE</u>	
Promozione	0
Eccellenza	1
Serie C	2
Serie B	3
Serie A	4
<u>TRA CALCIO A 5</u>	
Serie D maschile	0
Serie C2 maschile	1
Serie C1 maschile	1,5
Serie B maschile	2
Serie A2 maschile	3
Serie A2 elite	3,5
Serie A maschile	4
Femminile Prov./Reg.	0
Serie B femminile	1
Serie A femminile	2
<u>PROFESSIONISTI</u>	
Serie C	11

Serie B	15
Serie A	18

Art. 100

I trasferimenti e le cessioni di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5

1. I calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti”, possono essere trasferiti, a titolo definitivo o temporaneo, tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori/calciatrici di età superiore “non professionisti” possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, anche a società professionistiche.

È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal calciatore/calciatrice “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie” a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. **In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la società cedente.**

I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.

2. La cessione del contratto stipulato con un calciatore/calciatrice è ammessa solo a condizione che questi vi consentano per iscritto.

3. Il trasferimento e la cessione del contratto, a titolo definitivo o temporaneo, dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori e delle giocatrici di Calcio a 5 possono avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.

4. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con il contratto ceduto.

5. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche possono essere inserite delle clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

6. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e

calciatrici fra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B femminile possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

8. Il trasferimento di calciatori e calciatrici deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata.

9. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore o dalla calciatrice, debbono essere presentate alle Leghe, alle Divisioni od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore/calciatrice non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.

10. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore/calciatrice minore di età deve essere sottoscritto anche dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 101

I trasferimenti temporanei e le cessioni temporanee di contratto dei calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5

1. Il trasferimento temporaneo dei calciatori e delle calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.

In caso di trasferimento temporaneo, è ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato da calciatori/calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti" e "giovani di serie", a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021.

I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e a titolo temporaneo tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.

*In tutti i casi, il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per l'eventuale durata residua, **il contratto** con la società concedente il prestito.*

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Le Leghe, la Divisione Calcio a Cinque e le Divisioni di calcio femminile possono limitare il numero di calciatori e calciatrici che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, “giocatori e giocatrici di Calcio a 5” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. In tal caso, sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo, che sono nel frattempo maturati.

Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.

6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “giovani di serie” è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l’importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell’importo del corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.

6. bis. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l’importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

6 ter. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” o “non professionisti” tra Società dilettantistiche o di Serie B femminile è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l’importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo possono essere

inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

8. *Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentito il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore/calciatrice "giovane di serie" già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espreso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, eventualmente inserite nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. Salvo espreso patto contrario tra le società interessate, i premi e/o gli indennizzi inseriti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo vengono considerati non apposti.*

9. *I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.*

Art. 102

Le cessioni di contratto in ambito professionistico

1. *Tra le società associate alle Leghe Professionistiche e tra le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con un calciatore o una calciatrice professionista o "apprendista prof", a condizione che questi vi consentano per iscritto. **La cessione del contratto di "apprendistato prof" è altresì possibile tra società associate alle Leghe Professionistiche o partecipanti al Campionato di Serie A femminile e società dilettantistiche, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la società cedente.***

2. *La cessione a titolo definitivo o temporaneo e/o l'eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al punto 4 che segue possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.*

3. *Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto, **fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."***

4. *Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a condizione che:*

a) *nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;*

b) *la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espresa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;*

c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva, **fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”**;

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive, **fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”**. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente o, nell’ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un calciatore/calciatrice professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato/a solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori/calciatrici che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.

7. ABROGATO

8. ABROGATO

Art. 103

Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico

1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice “professionista” o **“apprendista prof”** ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive. **Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”**

2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:

a) che tale diritto di opzione risulti nell’accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;

b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;

c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione, **fermi restando i limiti temporali previsti**

per i contratti degli “apprendisti prof.”. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.

2. bis. Abrogato

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell’ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine. È altresì consentito pattuire, negli accordi di cessione temporanea, il pagamento di un premio in favore della società cessionaria da effettuarsi, indipendentemente dall’individuazione di specifici criteri, attraverso la Lega competente o, nell’ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite, sempreché:

a) l’obbligo di riscatto risulti nell’accordo di cessione temporanea, con l’indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;

b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di riscatto;

*c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di riscatto, **fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”**. L’obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice.*

4. I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

4. bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d’opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest’ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

a) nell’accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione

nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;

*c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva, **fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."***

*d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quelle di durata della cessione temporanea, **fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."**. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva.*

Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista", già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società. In tal caso:

a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e contro-opzione eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono essere inserite di nuove nella seconda cessione temporanea;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

*7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà. **Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."***

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sui trasferimenti, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

In tal caso:

a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di una calciatrice professionista o **“apprendista prof”** a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. La calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1, 3 e 7.

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.

Durante il tesseramento temporaneo non è consentito alla calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

Art. 103 bis

Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo

1. Gli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche, dei “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche e dei “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche o gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti o **“apprendisti prof”** possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore/calciatrice, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell'apposito modulo, da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale, presso la Lega, la Divisione od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore/calciatrice rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso:

a) si ripristinano i rapporti con l'originaria Società cedente e la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati.

Ripristinati i rapporti con la originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.

2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.

3. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici “giovani di serie”, di trasferimento temporaneo di calciatrice professionista o **“apprendista prof”** in una società di calcio femminile di Serie B e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti o **“apprendisti prof”**, le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, nonché il pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria, da versarsi al suo esercizio. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall’esercizio dello stesso. In caso di esercizio del recesso, la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto.

4. Le risoluzioni consensuali e l’eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti in ambito dilettantistico. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall’art. 39 delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l’originaria società cedente, il calciatore/calciatrice può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore/calciatrice medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l’accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l’inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il “giovane dilettante”, rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.

Art. 104

I trasferimenti e le cessioni suppletive

1. Sono consentiti accordi suppletivi di trasferimento e cessione di contratto di calciatori/calciatrici “giovani di serie” e “giovani dilettanti” tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione, di calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo, anche a società professionistiche, di giocatori/giocatrici di Calcio a 5 tra società della stessa Divisione o di diversa Lega o Divisione, salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratto di calciatori/calciatrici “professionisti” o **“apprendisti prof”** tra società partecipanti a competizioni professionistiche, nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.

2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Federazione, la Lega o la Divisione di competenza rende esecutivo l’accordo. Il calciatore/calciatrice può partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo

alla data del visto di esecutività.

Art. 114

Stipulazione di un contratto professionistico o da apprendista prof

1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” può stipulare un contratto da “professionista” o **un contratto da “apprendista prof”** nella stagione sportiva in cui sia stato trasferito/a o, se decaduto/a dal tesseramento, abbia aderito ad una richiesta di variazione di tesseramento a favore di altra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile, previo assenso di quest’ultime. Un calciatore tesserato come “professionista” o come **“apprendista prof”** non può essere tesserato in ambito dilettantistico prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista o **“apprendista prof”**.

2. ABROGATO

3. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” che, non avendo raggiunto l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28, stipuli un contratto da professionista con la società per la quale è già tesserato oppure riceva dalla stessa, nei termini prescritti, l’offerta di un contratto da professionista, ai sensi dell’art. 33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”.

4. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” che non abbia ottenuto, nei termini prescritti, l’offerta di un contratto da professionista ai sensi dell’art. 33, può ottenere il tesseramento da “professionista” stipulando il primo contratto con qualsiasi società delle Leghe Professionistiche o Società di Serie A femminile.

Art. 116

Proroga di tesseramento e stipulazione di contratto in caso di promozione

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti, ammesse al Campionato di Serie C e le società del campionato di Serie B femminile ammesse a quello di Serie A femminile, hanno diritto di stipulare dal 1° al 10 luglio il contratto da “professionista” con tutti i calciatori e le calciatrici “non professionisti/e”, in precedenza per essa tesserati/e, a condizione che abbiano l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28. **Allo stesso modo le Società hanno il diritto di stipulare con i calciatori e le calciatrici “non professionisti/e” il contratto da “apprendista prof” ai sensi dell’art. 33 bis, nel rispetto dei limiti temporali previsti per tali contratti.** Per tali calciatori/calciatrici, la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio.

Ibis. I calciatori e le calciatrici delle suddette società che risultavano già titolari, nella stagione sportiva precedente, di un contratto di lavoro sportivo hanno diritto di stipulare con la società ammessa al Campionato di Serie C o di Serie A femminile un contratto di lavoro professionistico o **un contratto da “apprendista prof”** di importo e durata residua non inferiore a quelli del precedente contratto di lavoro sportivo in essere con la medesima società, fermo restando il rispetto dei minimi contrattuali previsti dagli Accordi Collettivi in vigore. Tale diritto va esercitato dal 1° al 10 luglio. Per tali calciatori/calciatrici, la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio. **Il contratto da “apprendista prof” non può superare i limiti temporali previsti delle disposizioni di legge vigenti e dall’art. 33, comma 2, delle presenti norme.**

2. Per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

3. Il mancato puntuale adempimento degli obblighi indicati ai precedenti commi comporterà il diritto della parte non inadempiente al risarcimento del danno ai termini di legge, nonché l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari.

Art. 117

Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici “professionisti” o **apprendisti prof**

1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori/calciatrici “professionisti” o **“apprendisti prof”** determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno atto ufficialmente.

2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo, e da Norme Federali.

3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il calciatore/calciatrice professionista o **“apprendista prof”** può tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve essere depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

4. Il calciatore/calciatrice “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” o **“apprendista prof”** e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.

5. La risoluzione del contratto con un calciatore/calciatrice professionista o **“apprendista prof”** consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue, per una stagione sportiva, in favore della stessa Società con l'assunzione della qualifica di “non professionista”. Il calciatore/calciatrice già tesserato/a come “professionista”, **quello/a già tesserato/a come “apprendista prof”** e quello/a già tesserato/a come “giovane di serie”, al quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società partecipanti ai campionati professionistici, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto.

Art. 117 bis

Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, “giovani dilettanti”, “giovani di serie” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”

1. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con i calciatori/calciatrici “non professionisti”, “**giovani dilettanti**”, “**giovani di serie**” e dei “**giocatori/giocatrici di Calcio a 5**” determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno atto ufficialmente.
2. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall’Accordo Collettivo, e da Norme Federali.
3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o **Leghe** di competenza delle Società interessate, il calciatore/calciatrice “non professionista”, “**giovane dilettante**”, “**giovane di serie**” e i “**giocatori/giocatrici di Calcio a 5**” **possono** tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti dalla FIGC, fermo quanto previsto dall’art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale deve essere depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o **Leghe** di competenza delle Società interessate entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.